

*Decreto Legislativo 231/01*  
*Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo della*  
*Fondazione Snaitech – Ente Filantropico ETS*  
*Approvato con delibera del Consiglio di Amministrazione del 15 ottobre 2024*

**Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo**  
**della**  
**Fondazione Snaitech – Ente Filantropico ETS**  
**ai fini del D.Lgs. 231/01**

## **INDICE**

<b>Introduzione: La Fondazione Snaitech – Ente filantropico ETS e la sua <i>mission</i></b> .....	<b>8</b>
<b>1 LA RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA DEGLI ENTI</b> .....	<b>9</b>
1.1. Il regime giuridico della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni.....	9
1.2. I criteri di imputazione della responsabilità all’Ente e le esenzioni dalla responsabilità .....	10
1.3. Illeciti e reati che determinano la responsabilità amministrativa.....	12
1.4. Le sanzioni previste nel Decreto a carico dell’Ente .....	15
<b>2 L’ADOZIONE DEL MODELLO</b> .....	<b>19</b>
2.1. L’adozione del Modello di organizzazione e gestione con finalità di esimente della responsabilità amministrativa .....	19
2.2. Le Fonti del Modello: Linee Guida di Confindustria .....	20
2.3. Approvazione, modifica, attuazione del Modello.....	22
2.4. Metodologia - La costruzione del Modello.....	22
2.5. Le categorie di reato rilevanti per Fondazione Snaitech.....	23
2.6. La finalità e la struttura del Modello di organizzazione e gestione .....	24
2.7. Il concetto di rischio accettabile .....	26
2.8. Gestione delle risorse finanziarie.....	26
2.9. Processi esternalizzati.....	26
2.10. Procedure .....	27
2.11. Amministrazione della Fondazione .....	27
2.12. Il sistema di controllo interno .....	28
<b>3 L’ORGANISMO DI VIGILANZA</b> .....	<b>29</b>
3.1. Le caratteristiche dell’Organismo di Vigilanza.....	29
3.2. L’individuazione dell’Organismo di Vigilanza .....	30
3.3. La durata dell’incarico e le cause di cessazione .....	30
3.4. I casi di ineleggibilità e di decadenza .....	31
3.5. Cause di temporaneo impedimento.....	31
3.6. Funzione, compiti e poteri dell’Organismo di Vigilanza.....	32
3.7. Obblighi di informazione nei confronti dell’Organismo di Vigilanza.....	33
3.8. La disciplina in materia di tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità (c.d. “whistleblowing”) .....	34
▪ <b>Ambito di applicazione della procedura di segnalazioni di illeciti e irregolarità e canali per la gestione delle stesse</b> .....	<b>37</b>
3.9. Obblighi di informazione propri dell’Organismo di Vigilanza .....	38
<b>4 SISTEMA SANZIONATORIO</b> .....	<b>40</b>
4.1. Principi generali.....	40
4.2. Definizione di “violazione” ai fini dell’operatività del presente Sistema Sanzionatorio .....	41
4.3. Criteri per l’irrogazione delle sanzioni .....	41

4.4.	Le sanzioni.....	42
4.4.1.	Criteri di correlazione .....	42
4.4.2.	Sanzioni applicabili a quadri e impiegati .....	43
4.4.3.	Sanzioni applicabili ai dirigenti .....	43
4.4.4.	Provvedimenti nei confronti di Amministratori .....	43
4.4.5.	Procedura disciplinare per il personale dipendente.....	44
4.4.6.	Sanzioni applicabili a Terzi .....	44
<b>5</b>	<b>AGGIORNAMENTO DEL MODELLO .....</b>	<b>45</b>
<b>6</b>	<b>INFORMAZIONE E FORMAZIONE DEL PERSONALE .....</b>	<b>46</b>
6.1.	Diffusione del Modello.....	46
6.2.	Formazione del personale .....	46

## **DEFINIZIONI**

*Le parole e le espressioni contraddistinte nel presente documento con lettera iniziale maiuscola hanno il significato di seguito specificato:*

<b>“Aree a Rischio”:</b>	le Aree di attività ed i processi aziendali a rischio, diretto o strumentale, per la commissione dei reati;
<b>“Controlli Aziendali”:</b>	il sistema di deleghe, procure, procedure, Policy e controlli interni aventi quale finalità quella di garantire un’adeguata trasparenza e conoscibilità dei processi decisionali, nonché i comportamenti che devono essere tenuti dai Soggetti Apicali e dai Soggetti Sottoposti operanti nelle aree aziendali;
<b>“Destinatari”:</b>	Organi Sociali, Organo di Controllo/Revisore legale, Personale - Soggetti Apicali e i Soggetti Sottoposti - e Terzi;
<b>“D.Lgs. 231/01” o “Decreto”:</b>	il Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231;
<b>“Documento”:</b>	il presente Documento;
<b>“Linee Guida”:</b>	le linee guida, approvate da Confindustria in data 7 marzo 2002 e da ultimo aggiornate nel mese di giugno 2021, per la costruzione dei Modelli di Organizzazione Gestione e Controllo ex D.Lgs. 231/01;
<b>“Modello”:</b>	il presente Documento, inclusivo delle Parti Speciali (A, B, C, D, E, F) e tutti gli ulteriori documenti correlati;  Documenti che definiscono i doveri e le responsabilità di SNAITECH S.p.A. e delle altre Società del Gruppo, inclusa la Fondazione Snaitech – Ente Filantropico ETS, nel perseguire una politica di impresa orientata alla legalità e alla correttezza (i.e.: Policy Anticorruzione, Policy sul gioco responsabile e sicuro)
<b>“Policy”:</b>	

<b>“Organismo di Vigilanza” o “OdV”:</b>	l’Organismo nominato ai sensi dell’articolo 6 del D.Lgs. 231/01 ed avente i compiti ivi indicati;
<b>“Reati contro la Pubblica Amministrazione”:</b>	i reati <i>ex artt.</i> 24 e 25 del D.Lgs. 231/01, elencati nel presente Documento;
<b>“Delitti informatici”:</b>	i reati <i>ex articolo 24-bis</i> del D.Lgs. 231/01, elencati nel presente Documento;
<b>“Delitti di criminalità organizzata”:</b>	i reati <i>ex articolo 24-ter</i> del D.Lgs. 231/01, elencati nel presente Documento;
<b>“Reati in tema di falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento”:</b>	i reati <i>ex articolo 25-bis</i> del D.Lgs. 231/01, elencati nel presente Documento;
<b>“Reati contro l’industria e il commercio”:</b>	i reati <i>ex articolo 25-bis.1</i> del D.Lgs. 231/01, elencati del presente Documento;
<b>“Reati Societari”:</b>	i reati <i>ex articolo 25-ter</i> del D.Lgs. 231/01, elencati nel presente Documento;
<b>“Delitti contro la personalità individuale”:</b>	i reati <i>ex articolo 25-quinquies</i> del D.Lgs. 231/01, elencati nel presente Documento;
<b>“Omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro”:</b>	i reati <i>ex articolo 25-septies</i> del D.Lgs. 231/01, elencati nel presente Documento;
<b>“Reati di Ricettazione, Riciclaggio e Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché Autoriciclaggio”:</b>	i reati <i>ex articolo 25-octies</i> del D.Lgs. 231/01, elencati nel presente Documento;
<b>“Delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti”:</b>	i reati <i>ex articolo 25-octies.1</i> del D.Lgs. 231/01, elencati nel presente Documento;
<b>“Reati in violazione del diritto d’autore”:</b>	i reati <i>ex articolo 25-novies</i> del D.Lgs. 231/01, elencati nel presente Documento;
<b>“Reato di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci alle autorità giudiziarie”:</b>	il reato <i>ex articolo 25-decies</i> del D.Lgs. 231/01, elencato nel presente Documento;
<b>“Reati Ambientali”:</b>	i reati <i>ex articolo 25-undecies</i> del D.Lgs. 231/01, elencati nel presente Documento;

<b>“Delitto di impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare”:</b>	il reato <i>ex</i> articolo 25- <i>duodecies</i> del D.Lgs. 231/01, elencato nel presente Documento;
<b>“Reati di razzismo e xenofobia”:</b>	i reati <i>ex</i> articolo 25- <i>terdecies</i> del D.lgs. 231/2001, elencati nel presente Documento;
<b>“Frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati”:</b>	i reati <i>ex</i> articolo 24- <i>quaterdecies</i> del D.Lgs. 231/01, elencati nel presente Documento;
<b>“Reati tributari”:</b>	i reati <i>ex</i> articolo 25- <i>quinquedecies</i> del D.Lgs. 231/01, elencati nel presente Documento;
<b>“Reati di contrabbando”:</b>	i reati <i>ex</i> articolo 25- <i>sexiesdecies</i> del D.Lgs. 231/01, elencati nel presente Documento;
<b>“Delitti contro il patrimonio culturale”:</b>	i reati <i>ex</i> articolo 25- <i>septiesdecies</i> del D.Lgs. 231/01, elencati nel presente Documento;
<b>“Riciclaggio di beni culturali e devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici”:</b>	i reati <i>ex</i> articolo 25- <i>duodevicies</i> del D.Lgs. 231/01, elencati nel presente Documento;
<b>“Codice Etico del Gruppo SNAITECH”:</b>	il Codice Etico contenente i principi fondamentali a cui la Fondazione si ispira e a cui intende uniformare la propria attività, aderendo ai valori fondamentali di correttezza e trasparenza che ispirano l’attività dell’intero Gruppo SNAITECH.
<b>“Archivio documentale”:</b>	l’archivio documentale, accessibile ai Soggetti Apicali e Sottoposti, contenente i documenti connessi al presente Documento;
<b>“Ente”:</b>	Fondazione Snaitech – Ente Filantropico ETS;
<b>“Sistema Sanzionatorio”:</b>	il sistema disciplinare e il relativo meccanismo sanzionatorio da applicare in caso di violazione del Modello;

**“Soggetti Apicali”:**

ai sensi dell’articolo 5 del D.Lgs. 231/01, le persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell’ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale, nonché da persone che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo dell’ente;

**“Soggetti Sottoposti”:**

ai sensi dell’articolo 5 del D.Lgs. 231/01, e sulla base dell’orientamento dottrinale prevalente, i soggetti dipendenti e non, sottoposti alla direzione o alla vigilanza dei Soggetti Apicali;

**“Terzi”:**

tutti i soggetti esterni: i consulenti, i fornitori, i partner (laddove presenti) nonché tutti coloro che pur esterni all’ente, operino, direttamente o indirettamente, per Fondazione Snaitech.

**“Whistleblowing”**

Si intende la segnalazione avente ad oggetto le violazioni di disposizioni normative nazionali o dell’Unione Europea che ledono l’interesse pubblico o l’integrità dell’amministrazione pubblica o dell’ente privato disciplinate dal D.Lgs. n. 24 del 10 marzo 2023, attuativo della direttiva UE 2019/1937 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2019, riguardante la protezione delle persone segnalanti.

## **Introduzione: La Fondazione Snaitech – Ente filantropico ETS e la sua *mission***

La Fondazione – già denominata “iZiLove Foundation” – opera sin dalla data di costituzione quale ente autonomo e senza scopo di lucro, perseguendo esclusivamente finalità di solidarietà sociale nei campi della sanità, dell’assistenza sociale e socio sanitaria e della beneficenza, dell’istruzione e della formazione, della promozione della cultura e dell’arte, della ricerca scientifica e che attengono alla tutela dei diritti civili al servizio di collettività meno abbienti costituito allo scopo di ideare, progettare ed attuare iniziative benefiche e progetti di utilità sociale.

A far data dal 22 novembre 2023, la Fondazione, mantenendo inalterato l’oggetto della propria attività, ha inteso modificare il proprio statuto e adeguare la propria organizzazione alle disposizioni del D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117 (di seguito, anche “Codice del Terzo Settore”) per iscriversi al RUNTS come ente filantropico ai sensi dell’art. 37 dello stesso decreto ed acquisendo, in tal modo, la qualifica di Ente del Terzo Settore, acquisendo così la denominazione “iZiLove Foundation – Ente filantropico ETS”.

Infine, in data 8 aprile 2024, il Consiglio di Amministrazione dell’Ente ha deliberato l’ulteriore modifica della denominazione in quella attuale, “**Fondazione Snaitech – Ente Filantropico ETS**”.

La Fondazione Snaitech ha individuato quali attività di interesse generale svolte in via principale, tra quelle di cui all’art. 5, comma. 2 del Codice del Terzo Settore:

- educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa (lett. d);
- interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell’ambiente e all’utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell’attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi, nonché alla tutela degli animali e prevenzione del randagismo, ai sensi della legge 14 agosto 1991, n.281 (lett. e);
- formazione universitaria e post-universitaria (lett. g);
- organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui all’art.5 del D.Lgs 117/2017 (lett. i);
- servizi strumentali ad enti del Terzo settore resi da enti composti in misura non inferiore al settanta per cento da enti del Terzo settore (lett. m);
- cooperazione allo sviluppo, ai sensi della legge 11 agosto 2014, n. 125, e successive modificazioni (lett. n);
- organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche (lett. t);
- beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n.166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma dello stesso art. 5, comma 2 (lett. u);
- promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti, delle attività di interesse generale di cui all’art.5 del D.Lgs 117/2017, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all’art.27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all’art. 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (lett. w);
- protezione civile ai sensi della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e successive modificazioni (lett. y).

Ai sensi dell’art. 6 del D.lgs. 117/2017, inoltre, la Fondazione può esercitare attività diverse da quelle di cui sopra, purché secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, secondo criteri

e limiti definiti dai decreti applicativi del D. Lgs. 117/2017 e dalla legge, con particolare riferimento alla specifica disciplina degli enti filantropici.

## **1 LA RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA DEGLI ENTI**

### **1.1. Il regime giuridico della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni**

Il Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231 (di seguito anche “D.Lgs. 231/01” o “Decreto”), avente ad oggetto la “*Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica*” ha introdotto nell’ordinamento italiano la responsabilità degli enti.

Il Decreto ha adeguato la normativa italiana in materia di responsabilità delle persone giuridiche ad alcune convenzioni internazionali in precedenza sottoscritte dall’Italia, come le Convenzioni di Bruxelles del 26 luglio 1995 e del 26 maggio 1997 sulla tutela degli interessi finanziari della Unione Europea e sulla lotta alla corruzione di funzionari pubblici sia della Unione Europea che degli Stati membri e la Convenzione OCSE del 17 dicembre 1997 sulla lotta alla corruzione di pubblici ufficiali stranieri nelle operazioni economiche ed internazionali.

Il Decreto costituisce un intervento di grande novità normativa e culturale con cui, alla responsabilità penale della persona fisica che ha commesso un reato, si aggiunge quella dell’Ente a vantaggio o nell’interesse del quale lo stesso reato è stato commesso.

Le disposizioni di cui al Decreto si applicano, per espressa previsione dell’articolo 1 dello stesso, ai seguenti “soggetti” (qui di seguito gli “Enti”):

- *enti forniti di personalità giuridica;*
- *società e associazioni anche prive di personalità giuridica.*

Pertanto, con riferimento allo specifico caso della Fondazione Snaitech – Ente Filantropico ETS (di seguito, anche “Fondazione Snaitech” o “la Fondazione”), appare certo che possa trovare applicazione la disciplina di cui al Decreto 231/2001.

D’altra parte, l’elenco dei reati presupposto non è riconducibile integralmente alla tradizionale area dei cc.dd. *business crimes*, in quanto esistono anche numerose fattispecie incriminatrici che non presuppongono necessariamente l’esercizio dell’attività di impresa.

In buona sostanza, ciò che il decreto vuole contrastare non è il perseguimento di un profitto mediante la commissione di un reato, bensì l’obiettivo è quello di evitare che la struttura predisposta all’organizzazione di qualsivoglia attività sia causa o elemento facilitante la commissione di crimini.

Con riguardo, poi, alla natura della responsabilità amministrativa degli Enti ai sensi del Decreto, la Relazione illustrativa al Decreto medesimo ha sottolineato che si tratta di un “*tertium genus che coniuga i tratti essenziali del sistema penale e di quello amministrativo nel tentativo di contemperare le ragioni dell’efficacia preventiva con quelle, ancor più ineludibili, della massima garanzia*”.

La normativa in parola è frutto di una tecnica legislativa che, mutuando i principi propri dell’illecito penale e dell’illecito amministrativo, ha introdotto nel nostro ordinamento un sistema punitivo degli illeciti di impresa che va ad aggiungersi e ad integrarsi con gli apparati sanzionatori esistenti: il Giudice penale competente a giudicare l’autore del fatto è altresì chiamato a valutare, nello stesso procedimento, la responsabilità amministrativa dell’Ente e ad applicare la sanzione conseguente secondo la disciplina e secondo le tempistiche tipiche del processo penale.

La responsabilità amministrativa dell'Ente è autonoma rispetto a quella della persona fisica che commette il reato: l'Ente, infatti, non è ritenuto esente da responsabilità anche qualora l'autore del reato non sia stato identificato o non sia imputabile o qualora il reato si estingua per causa diversa dall'amnistia (articolo 8 del Decreto).

In ogni caso, la responsabilità dell'Ente si aggiunge e non sostituisce quella della persona fisica autrice del reato.

## 1.2. I criteri di imputazione della responsabilità all'Ente e le esenzioni dalla responsabilità

Se è commesso uno dei reati-presupposto (illustrati al paragrafo 1.3 che segue), l'Ente è responsabile soltanto se si verificano determinate condizioni, definite come criteri di imputazione del reato all'Ente e che si distinguono in “*oggettivi*” e “*soggettivi*”.

La **prima condizione oggettiva** è che il reato-presupposto sia stato commesso da un soggetto legato all'Ente da un rapporto qualificato. L'articolo 5 del Decreto, infatti, indica quali autori del reato:

- *soggetti che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'Ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale o soggetti che esercitano di fatto la gestione ed il controllo dell'Ente* (Soggetti Apicali);
- *soggetti sottoposti alla direzione o alla vigilanza di Soggetti Apicali* (Soggetti Sottoposti).

La **seconda condizione oggettiva** è che la condotta illecita sia stata realizzata dai soggetti suindicati “*nell'interesse o a vantaggio della società*” (articolo 5, comma 1 del Decreto):

- l’“*interesse*” sussiste quando l'autore del reato ha agito con l'intento di favorire l'Ente, indipendentemente dalla circostanza che poi tale obiettivo sia stato raggiunto;
- il “*vantaggio*” sussiste quando l'Ente ha tratto, o avrebbe potuto trarre, dal reato un risultato positivo, non necessariamente di natura economica.

Per espressa volontà del Legislatore, l'Ente non risponde nell'ipotesi in cui i Soggetti Apicali o i Soggetti Sottoposti hanno agito “*nell'interesse esclusivo proprio o di terzi*” (articolo 5, comma 2 del Decreto).

Il criterio dell’“*interesse o vantaggio*”, coerente con la direzione della volontà propria dei delitti dolosi, è di per sé non compatibile con la struttura colposa dei reati-presupposto previsti dall'articolo 25-septies del Decreto (omicidio e lesioni colpose).

In tali ultime fattispecie, la componente colposa (che implica la mancanza della volontà) porterebbe ad escludere che si possa configurare il reato-presupposto nell'interesse dell'Ente. Tuttavia, la tesi interpretativa maggiormente accreditata ritiene come criterio di ascrizione dei reati colposi la circostanza che l'inosservanza della normativa antinfortunistica costituisca un oggettivo vantaggio per l'Ente (quanto meno sotto il profilo dei minori costi derivanti dalla citata inosservanza). Risulta quindi chiaro che l'inosservanza della normativa antinfortunistica rechi un vantaggio all'Ente.

Per quanto concerne i **criteri soggettivi** di imputazione del reato all'Ente, essi stabiliscono le condizioni in base alle quali il reato è “*ascrivibile*” all'Ente: affinché il reato non possa essere ad esso imputato sotto il profilo soggettivo, l'Ente deve dimostrare di avere fatto tutto quanto in suo potere per organizzarsi, gestirsi e controllare che nell'esercizio dell'attività di impresa non possa essere commesso uno dei reati-presupposto tra quelli elencati nel Decreto.

Per questa ragione, il Decreto prevede che la responsabilità dell'Ente può essere esclusa qualora,

prima della commissione del fatto:

- siano predisposti ed attuati Modelli di Organizzazione e di Gestione idonei a prevenire la commissione dei reati;
- sia istituito un Organo di Controllo (Organismo di Vigilanza), con poteri di autonoma iniziativa con il compito di vigilare sul funzionamento dei Modelli di Organizzazione e di Gestione.

Nell'ipotesi di reati commessi dai Soggetti Apicali, il Legislatore ha previsto una presunzione di colpa per l'Ente, in considerazione del fatto che i Soggetti Apicali esprimono, rappresentano e concretizzano la politica gestionale dell'Ente stesso: la responsabilità dell'Ente è esclusa soltanto qualora quest'ultimo dimostri che il reato è stato commesso eludendo fraudolentemente il Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo (di seguito il "Modello") esistente e che vi sia stato un insufficiente controllo da parte dell'Organismo di Vigilanza (di seguito anche "OdV"), appositamente incaricato di vigilare sul corretto funzionamento e sull'effettiva osservanza del Modello stesso (articolo 6 del Decreto)<sup>1</sup>. In queste ipotesi, dunque, il Decreto richiede una prova di estraneità dai fatti, poiché l'Ente deve provare un raggirò doloso del Modello da parte dei Soggetti Apicali.

Nel caso di reato realizzato da Soggetto Sottoposto, invece, si avrà la responsabilità dell'Ente soltanto qualora la commissione del reato sia stata resa possibile dall'inosservanza degli obblighi di direzione e vigilanza: in questa ipotesi, l'esclusione della responsabilità dell'Ente è subordinata, in sostanza, alla adozione di protocolli comportamentali adeguati, per il tipo di organizzazione e di attività svolta, a garantire lo svolgimento dell'attività nel rispetto della legge e a scoprire ed eliminare tempestivamente situazioni di rischio (articolo 7, comma 1 del Decreto)<sup>2</sup>. Si tratta, in questo caso, di una vera e propria "*colpa di organizzazione*", poiché l'Ente ha indirettamente acconsentito alla commissione del reato, non presidiando adeguatamente le attività e i soggetti a rischio di commissione di un reato-presupposto.

---

<sup>1</sup> Ai sensi dell'articolo 6, comma 1, D.Lgs. 231/01, "*Se il reato è stato commesso dalle persone indicate nell'articolo 5, comma 1, lettera a) [Soggetti Apicali], l'ente non risponde se prova che: a) l'Organo Dirigente ha adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, modelli di organizzazione e gestione idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi; b) il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli di curare il loro aggiornamento è stato affidato a un organismo dell'ente dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo; c) le persone hanno commesso il reato eludendo fraudolentemente i modelli di organizzazione e di gestione; d) non vi è stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell'organismo di cui alla lettera b)*".

<sup>2</sup> Ai sensi dell'articolo 7, comma 1, D.Lgs. 231/01, "*Nel caso previsto dall'articolo 5, comma 1, lettera b) [Soggetti Sottoposti], l'ente è responsabile se la commissione del reato è stata resa possibile dall'inosservanza degli obblighi di direzione e vigilanza*".

### 1.3. Illeciti e reati che determinano la responsabilità amministrativa

Originariamente prevista per i Reati contro la Pubblica Amministrazione o contro il patrimonio della Pubblica Amministrazione, la responsabilità dell'Ente è stata estesa – per effetto dei provvedimenti normativi successivi al D.Lgs. 231/01 – a numerosi altri reati e illeciti amministrativi e segnatamente:

- i) Reati contro la Pubblica Amministrazione (articoli 24 e 25 del D.Lgs. 231/01); entrambi gli articoli hanno subito nel tempo numerose modifiche ed integrazioni e, in tal senso, è opportuno in questa sede segnalare che:
- il D.lgs. n. 75 del 14 luglio 2020 ha inserito nel catalogo dei reati del Decreto le fattispecie incriminatrici della frode nelle pubbliche forniture, frode in agricoltura, peculato ed abuso d'ufficio (limitatamente alle ipotesi in cui risultino offesi interessi finanziari dell'Unione Europea);
  - attraverso il D.Lg. 25 febbraio 2022 n. 13, recante “Misure urgenti per il contrasto alle frodi e per la sicurezze nei luoghi di lavoro in materia edilizia, nonché sull'elettricità prodotta da impianti da fonti rinnovabili” (c.d. Decreto Frodi) sono state apportate modifiche ad alcune fattispecie presupposto di cui all'art. 24 del D.lgs. 231/2001 (in particolare, è stata estesa la descrizione della condotta che integra gli estremi del reato di malversazione di cui all'art. 316-*bis* c.p., ora rubricato “*malversazione di erogazioni pubbliche*”, e del reato di cui all'art. 316-*ter* c.p., ora rubricato “*indebita percezione di erogazioni pubbliche*”; inoltre, è stato ampliato l'oggetto del reato di truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640-*bis* c.p.) mediante inserimento delle sovvenzioni oltre ai contributi, finanziamenti, mutui agevolati ed altre erogazioni; per tale reato è altresì prevista la confisca del denaro, dei beni e delle altre utilità ai sensi dell'art. 240 bis c.p.);
  - con il D.lgs. n. 156 del 4 ottobre 2022 sono state apportate ulteriori modifiche all'art. 322-*bis* c.p. e all'art. 2 L. 898/1986 (Frode ai danni del Fondo europeo agricolo);
  - il D.L. 10 agosto 2023 n. 105 (convertito con modifiche ad opera della L. 9 ottobre 2023 n. 137) ha inserito tra le fattispecie presupposto previste dall'art. 24 i delitti presupposto di turbata libertà degli incanti e turbata libertà nel procedimento di scelta del contraente, di cui agli artt. 353 e 353 *bis* c.p.;
  - la L. 9 agosto 2024, n. 112, di conversione in legge, con modificazioni del D.L. n. 92 del 4 luglio 2024 recante misure urgenti in materia penitenziaria, di giustizia civile e penale e di personale del Ministero della giustizia, pubblicata in Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 187 del 10 agosto 2024 che ha introdotto nell'art. 25 del D.Lgs. 231/01 il reato di indebita destinazione di denaro o di cose mobili di cui all'art. 314 bis c.p.;
  - da ultimo, la L. 9 agosto 2024, n. 114, recante modifiche al Codice penale, al Codice di procedura penale, all'ordinamento giudiziario e al Codice dell'ordinamento militare pubblicata in Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 187 del 10 agosto 2024, ha abrogato il reato di abuso d'ufficio di cui all'art. 323 c.p. e modificato la fattispecie di traffico di influenze illecite di cui all'art. 346 bis c.p.;
- ii) Delitti informatici, introdotti dall'articolo 7 della Legge 18 marzo 2008, n. 48, che ha inserito nel D.Lgs. 231/01 l'articolo 24-*bis*. Quest'ultimo articolo ha subito una modifica a seguito

dell'emanazione del D.L. 21 settembre 2019 n. 105 (convertito con L. 18 novembre 2019 n. 133) che ha introdotto all'interno dell'ordinamento ed al contempo nel catalogo dei reati *ex* Decreto 231/2001 una serie di nuove fattispecie penali a tutela della c.d. *cybersecurity*. In data 1 febbraio 2022 è entrata in vigore la Legge n. 238/2021, contenente "Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione Europea - Legge Europea 2019-2020", con la quale sono state apportate modifiche ad alcune fattispecie del codice penale (artt. 615-*quater*, 615-*quinqies*, 617-*quater*, 617-*quinqies*) che costituiscono reati presupposto di cui all'art. 24-*bis* del D.Lgs. 231/2001. Più di recente, i delitti informatici sono stati interessati da un generale intervento di riforma ad opera della legge 28 giugno 2024 n. 90 che, oltre a prevedere numerosi aggravamenti del trattamento sanzionatorio delle fattispecie e ad introdurre quale nuovo reato presupposto l'estorsione mediante la commissione (ovvero la minaccia di commettere) delitti informatici (art. 629, comma 3 c.p.), ha previsto in relazione alle stesse fattispecie anche un aggravamento delle sanzioni a carico degli enti *ex* art. 24 *bis* del Decreto

- iii) Delitti di criminalità organizzata, introdotti dall'articolo 2, comma 29, della Legge 15 luglio 2009, n. 94, che ha inserito nel D.Lgs. 231/01 l'articolo 24-*ter*. In questa famiglia di reato rientra anche la Legge 236/2016, entrata in vigore il 7 gennaio 2017, che ha inserito nel Codice penale il nuovo articolo 601-*bis* "Traffico di organi prelevati da persona vivente" limitatamente alle ipotesi di reato scopo *ex* articolo 416, comma 6 c.p. ovvero limitatamente al caso in cui esso sia compiuto in forma associativa;
- iv) Reati in tema di falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento, introdotti dall'articolo 6 della Legge 23 novembre 2001, n. 406, che ha inserito nel D.Lgs. 231/01 l'articolo 25-*bis*, come modificato dall'articolo 15, comma 7, lett. a), della Legge 23 luglio 2009, n. 99;
- v) Reati contro l'industria e il commercio, introdotti dall'articolo 15, comma 7, lett. b), della Legge 23 luglio 2009, n. 99, che ha inserito nel D.Lgs. 231/01 l'articolo 25-*bis*.1;
- vi) Reati Societari, introdotti dal Decreto Legislativo 11 aprile 2002, n. 61, che ha inserito nel D.Lgs. 231/2001 l'articolo 25-*ter*, modificati dalla Legge 262/2005 e ulteriormente integrati dalla Legge 190/2012, dalla Legge 69/2015 e dal D.Lgs. 15 marzo 2017, n. 38;
- vii) Delitti aventi finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico, introdotti dalla Legge 14 gennaio 2003, n. 7, che ha inserito nel D.Lgs. 231/01 l'articolo 25-*quater*;
- viii) Delitti di pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili, introdotti dalla Legge 9 gennaio 2006, n. 7, che ha inserito nel D.Lgs. 231/01 l'articolo 25-*quater*.1;
- ix) Delitti contro la Personalità Individuale, introdotti dalla Legge 11 agosto 2003, n. 228, che ha inserito nel D.Lgs. 231/01 l'articolo 25-*quinqies*, modificati con la Legge 38/2006 e, successivamente, con la Legge 199/2016, che ha introdotto la fattispecie relativa al caporalato, di cui all'art. 603 - *bis* c.p. Inoltre, in data 1 febbraio 2022 è entrata in vigore la Legge n. 238/2021, contenente "Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione Europea - Legge Europea 2019-2020", con la quale sono state apportate modifiche ad alcune fattispecie del codice penale (artt. 600-*quater* e 609-*undecies*) che costituiscono reati presupposto di cui all'art. 25-*quinqies*.
- x) Reati di Market Abuse, previsti dalla Legge 18 aprile 2005, n. 62, che ha inserito nel D.Lgs. 231/01 l'articolo 25-*sexies*. Anche le fattispecie di cui agli artt. 184 e 185 TUF, che costituiscono reato presupposto ai sensi del presente articolo, sono state modificate dalla Legge n. 238/2021;

- xi) Reati sulla Salute e Sicurezza sul lavoro, introdotti dalla Legge 3 agosto 2007, n. 123, che ha inserito nel D.Lgs. 231/01 l'articolo 25-*septies*;
- xii) Reati di Ricettazione, Riciclaggio e Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché Autoriciclaggio, introdotti dal Decreto Legislativo 21 novembre 2007, n. 231, che ha inserito nel D.Lgs. 231/01 l'articolo 25-*octies* e modificati dalla L. 186/2014; i reati in questione sono stati modificati con il Decreto Legislativo 8 novembre 2021 n. 195 attuativo della Direttiva Europea 2018/1673 in materia di lotta al riciclaggio;
- xiii) Delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti e trasferimento fraudolento di valori; i delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti sono stati introdotti dall'articolo 3, comma 1, lett. a), del Decreto Legislativo 8 novembre 2021, n. 184 che ha inserito nel D.Lgs. 231/01 l'art. 25-*octies.1* (in particolare, con riferimento ai medesimi, la responsabilità amministrativa degli enti veniva estesa ai reati di cui agli artt. 493-*ter*, 493-*quater*, 640-*ter* c.p., nell'ipotesi aggravata dalla realizzazione di un trasferimento di denaro, di valore monetario o di valuta virtuale); successivamente, il delitto di trasferimento fraudolento di valori, di cui all'art. 512 *bis* c.p., è stato inserito all'interno dello stesso art 25 *octies.1* a mezzo del D.L. 10 agosto 2023 n. 105 (con il D.L. 2 marzo 2024 n. 19 alla stessa fattispecie è stato aggiunto un secondo comma per sanzionare la condotta di fittizia attribuzione ad altri della titolarità di imprese, quote societarie o azioni ovvero di cariche sociali, qualora l'imprenditore o la società partecipi a procedure di aggiudicazione o di esecuzione di appalti o di concessioni, allorché il fatto sia commesso al fine di eludere le disposizioni in materia di documentazione antimafia);
- xiv) Reati in violazione del diritto d'autore, introdotti dall'articolo 15, comma 7, lett. c), della Legge 23 luglio 2009, n. 99, che ha inserito nel D.Lgs. 231/01 l'articolo 25-*novies*;
- xv) Reato di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci alle autorità giudiziarie, introdotto dall'articolo 4 della Legge 3 agosto 2009, n. 116, che ha inserito nel D.Lgs. 231/01 l'articolo 25-*decies*;
- xvi) Reati Ambientali, introdotti dall'articolo 2 del D.Lgs. n. 121 del 7 luglio 2011, che ha inserito nel D.Lgs. 231/01 l'articolo 25-*undecies*;
- xvii) Delitto di impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare, introdotto dal Decreto Legislativo 16 luglio 2012, n. 109, recante l'“*Attuazione della direttiva 2009/52/CE che introduce norme minime relative a sanzioni e a provvedimenti nei confronti di datori di lavoro che impiegano cittadini di Paesi terzi il cui soggiorno è irregolare*”, che ha inserito nel D.Lgs. 231/01 l'articolo 25-*duodecies*;
- xviii) Reati di razzismo e xenofobia, introdotti dalla l. 20 novembre 2017 n. 167 contenente “*Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione Europea – Legge Europea 2017*”, che ha inserito nel D.Lgs. 231/01 l'art. 25 *terdecies*;
- xix) Frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati, introdotti dalla Legge 3 maggio 2019, n. 39 recante la “*Ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio d'Europa sulle manipolazioni sportive, fatta a Magglingen il 18 settembre 2014*”;
- xx) Reati tributari introdotti dal D.L. fiscale n. 124/2019, convertito con Legge 19 dicembre 2019 n. 157 che ha inserito nel D.Lgs. 231/01 l'articolo 25-*quinquiesdecies*; l'articolo è stato modificato dal D.Lgs. n.75 del 14 luglio 2020 che ha inserito nel catalogo dei reati *ex* Decreto 231/2001 ulteriori fattispecie penal-tributarie; inoltre, il D.lgs. n. 156 del 4 ottobre 2022 ha

apportato modifiche alla rubrica dell'art. 25-*quinquiesdecies* nonché alle fattispecie di cui agli artt. 2, 3, 4 e 6 del D.Lgs. 74/2000;

- xxi) Reati di contrabbando introdotto dal D.lgs. n.75 del 14 luglio 2020 che ha inserito l'articolo 25-*sexiedecies*;
- xxii) Delitti contro il patrimonio culturale e Reati di riciclaggio di beni culturali e devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici, introdotti dalla Legge 9 marzo 2022 n. 22 che ha inserito nel D.Lgs. n. 231/01 gli artt. 25-*septiesdecies* e 25-*duodevicies* (si segnala, a questo riguardo, che la L. 22 gennaio 2024 n. 6 ha parzialmente modificato la fattispecie di "Distruzione, dispersione, deterioramento, deturpamento, imbrattamento e uso illecito di beni culturali o paesaggistici" di cui all'art. 518 *duodecies* c.p.);
- xxiii) Reati transnazionali, introdotti dalla Legge 16 marzo 2006, n. 146 "*Legge di ratifica ed esecuzione della Convenzione e dei Protocolli delle Nazioni Unite contro il crimine organizzato transnazionale*".

#### 1.4. Le sanzioni previste nel Decreto a carico dell'Ente

Le sanzioni previste dal D.Lgs. 231/01 per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato sono le seguenti:

- *amministrative pecuniarie*;
- *interdittive*;
- *confisca*;
- *pubblicazione della sentenza*.

La sanzione *amministrativa pecuniaria*, disciplinata dagli articoli 10 e seguenti del Decreto, costituisce la sanzione "*di base*" di necessaria applicazione, del cui pagamento risponde l'Ente con il suo patrimonio o con il fondo comune.

Il Legislatore ha adottato un criterio innovativo di commisurazione della sanzione, attribuendo al Giudice l'obbligo di procedere a due diverse e successive operazioni di apprezzamento. Ciò comporta un maggiore adeguamento della sanzione alla gravità del fatto ed alle condizioni economiche dell'Ente.

La prima valutazione richiede al Giudice di determinare il numero delle quote (in ogni caso non inferiore a cento, né superiore a mille) tenendo conto:

- della gravità del fatto;
- del grado di responsabilità dell'Ente;
- dell'attività svolta per eliminare o attenuare le conseguenze del fatto e per prevenire la commissione di ulteriori illeciti.

Nel corso della seconda valutazione il Giudice determina, entro i valori minimi e massimi predeterminati in relazione agli illeciti sanzionati, il valore di ciascuna quota, da un minimo di Euro 258,00 ad un massimo di Euro 1.549,00. Tale importo è fissato "*sulla base delle condizioni economiche e patrimoniali dell'ente allo scopo di assicurare l'efficacia della sanzione*" (articoli 10 e 11, comma 2, D.Lgs. 231/01).

Come affermato al punto 5.1. della Relazione al Decreto, “*Quanto alle modalità di accertamento delle condizioni economiche e patrimoniali dell’ente, il giudice potrà avvalersi dei bilanci o delle altre scritture comunque idonee a fotografare tali condizioni. In taluni casi, la prova potrà essere conseguita anche tenendo in considerazione le dimensioni dell’ente e la sua posizione sul mercato. (...). Il giudice non potrà fare a meno di calarsi, con l’ausilio di consulenti, nella realtà dell’impresa, dove potrà attingere anche le informazioni relative allo stato di solidità economica, finanziaria e patrimoniale dell’ente*”.

L’articolo 12 del D.Lgs. 231/01 prevede una serie di casi in cui la sanzione pecuniaria viene ridotta. Essi sono schematicamente riassunti nella seguente tabella, con indicazione della riduzione apportata e dei presupposti per l’applicazione della riduzione stessa.

<i>Riduzione</i>	<i>Presupposti</i>
$\frac{1}{2}$ (e non può comunque essere superiore ad Euro 103.291,00)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• L’autore del reato ha commesso il fatto nel prevalente interesse proprio o di terzi e l’Ente non ne ha ricavato un vantaggio o ne ha ricavato un vantaggio minimo; <i>ovvero</i></li> <li>• Il danno patrimoniale cagionato è di particolare tenuità.</li> </ul>
da $\frac{1}{3}$ a $\frac{1}{2}$	[Prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado] <ul style="list-style-type: none"> <li>• L’Ente ha risarcito integralmente il danno e ha eliminato le conseguenze dannose o pericolose del reato ovvero si è comunque efficacemente adoperato in tal senso; <i>ovvero</i></li> <li>• È stato attuato e reso operativo un modello organizzativo idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi.</li> </ul>
da $\frac{1}{2}$ a $\frac{2}{3}$	[Prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado] <ul style="list-style-type: none"> <li>• L’Ente ha risarcito integralmente il danno e ha eliminato le conseguenze dannose o pericolose del reato ovvero si è comunque efficacemente adoperato in tal senso;</li> <li>• È stato attuato e reso operativo un modello organizzativo idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi.</li> </ul>

Le **sanzioni interdittive** previste dal Decreto sono le seguenti e si applicano solo in relazione ai reati per i quali sono espressamente previste all’interno di tale testo normativo:

- interdizione dall’esercizio dell’attività aziendale;
- sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell’illecito;
- divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio;
- esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi e sussidi, e/o la revoca di quelli eventualmente già concessi;
- divieto di pubblicizzare beni o servizi.

Perché possano essere comminate, occorre inoltre che ricorra almeno una delle condizioni di cui all’articolo 13, D.Lgs. 231/01, ossia:

- *“l’ente ha tratto dal reato un profitto di rilevante entità ed il reato è stato commesso da soggetti in posizione apicale ovvero da soggetti sottoposti all’altrui direzione quando, in questo caso, la commissione del reato è stata determinata o agevolata da gravi carenze organizzative”;* ovvero
- *“in caso di reiterazione degli illeciti”<sup>3</sup>.*

In ogni caso, non si procede all’applicazione delle sanzioni interdittive quando il reato è stato commesso nel prevalente interesse dell’autore o di terzi e l’Ente ne ha ricavato un vantaggio minimo o nullo ovvero il danno patrimoniale cagionato è di particolare tenuità.

L’applicazione delle sanzioni interdittive è altresì esclusa dal fatto che l’Ente abbia posto in essere le condotte riparatorie previste dall’articolo 17, D.Lgs. 231/01 e, più precisamente, quando concorrono le seguenti condizioni:

- *“l’ente ha risarcito integralmente il danno e ha eliminato le conseguenze dannose o pericolose del reato ovvero si è comunque efficacemente adoperato in tal senso”;*
- *“l’ente ha eliminato le carenze organizzative che hanno determinato il reato mediante l’adozione e l’attuazione di modelli organizzativi idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi”;*
- *“l’ente ha messo a disposizione il profitto conseguito ai fini della confisca”.*

Le sanzioni interdittive hanno una durata non inferiore a tre mesi e non superiore a due anni e la scelta della misura da applicare e della sua durata viene effettuata dal Giudice sulla base dei criteri in precedenza indicati per la commisurazione della sanzione pecuniaria, *“tenendo conto dell’idoneità delle singole sanzioni a prevenire illeciti del tipo di quello commesso”* (articolo 14, D.Lgs. 231/01).

Il Legislatore si è, poi, preoccupato di precisare che l’interdizione dell’attività ha natura residuale rispetto alle altre sanzioni interdittive.

Con riferimento alle sanzioni interdittive, occorre fare espressa menzione alle modifiche apportate dalla legge 9 gennaio 2019, n. 3, che introduce un regime di eccezionalità con riguardo ad alcuni delitti contro la Pubblica Amministrazione: così come attualmente previsto dall’art. 25, c. 5 del D.Lgs. 231/2001, in caso di condanna per uno dei delitti indicati ai commi 2 e 3 dello stesso art. 25, le sanzioni interdittive di cui all’art. 9 c. 2 sono applicate per una durata non inferiore a quattro e non superiore a sette anni, se il reato è stato commesso dai soggetti di cui all’art. 5 c. 1 lett. a) – ovvero, da coloro i quali rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell’ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale, nonché da persone che esercitano di fatto la gestione e il controllo dell’ente – e per una durata non inferiore a due e non superiore a quattro anni, se il reato è stato commesso da soggetti di cui all’art. 5 c. 1 lett. b) – ovvero, da coloro i quali sono sottoposti alla direzione o alla vigilanza dei soggetti di cui alla precedente lettera a).

Tuttavia, la novella del 2019 ha introdotto altresì il comma 5-bis, il quale dispone che le sanzioni interdittive vengono inflitte nella comune durata prevista dall’art. 13 c. 2 (termine non inferiore a tre mesi né superiore ai due anni) nel caso in cui, prima della sentenza di primo grado, l’ente si sia efficacemente adoperato:

- a) per evitare che l’attività delittuosa venga portata a conseguenze ulteriori;
- b) per assicurare la prova dei reati;

---

<sup>3</sup> Ai sensi dell’articolo 20 del D.Lgs. 231/01, *“si ha reiterazione quanto l’ente, già condannato in via definitiva almeno una volta per un illecito dipendente da reato, ne commette un altro nei cinque anni successivi alla condanna definitiva”.*

- c) per l'individuazione dei responsabili;
- d) per assicurare il sequestro delle somme o altre utilità trasferite;

*ovvero*

- e) abbia eliminato le carenze organizzative che hanno reso possibile la verifica del reato mediante l'adozione di modelli organizzativi idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi.

Ai sensi dell'articolo 19, D.Lgs. 231/01, è sempre disposta, con la sentenza di condanna, la **confisca** – anche per equivalente – del prezzo (denaro o altra utilità economica data o promessa per indurre o determinare un altro soggetto a commettere il reato) o del profitto (utilità economica immediata ricavata) del reato, salvo che per la parte che può essere restituita al danneggiato e fatti salvi i diritti acquisiti dai terzi in buona fede.

La **pubblicazione della sentenza** di condanna, ai sensi dell'art. 36 c.p., sul sito internet del Ministero della Giustizia, può essere disposta dal Giudice, unitamente all'affissione nel comune dove l'Ente ha la sede principale, quando è applicata una sanzione interdittiva. La pubblicazione è eseguita a cura della Cancelleria del Giudice competente ed a spese dell'Ente.

Sebbene applicate dal giudice penale, tutte le sanzioni sono di carattere amministrativo. Il quadro delle sanzioni previste dal Decreto è molto severo, sia per l'elevato ammontare delle sanzioni pecuniarie, sia perché le sanzioni interdittive possono limitare di molto l'esercizio della normale attività d'impresa, precludendone una serie di affari.

La condanna definitiva dell'Ente è iscritta nell'Anagrafe delle Sanzioni Amministrative dipendenti da reato.

## **2 L'ADOZIONE DEL MODELLO**

### **2.1. L'adozione del Modello di organizzazione e gestione con finalità di esimente della responsabilità amministrativa**

L'articolo 6 del D.Lgs. 231/01 prevede che, se il reato è stato commesso da uno dei soggetti indicati dal Decreto, l'Ente non risponda qualora provi che:

- a) l'Organo Dirigente ha adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, modelli di organizzazione e di gestione idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi;
- b) il compito di vigilare sul funzionamento e sull'osservanza dei modelli e di curarne l'aggiornamento è stato affidato a un organismo dell'Ente dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo;
- c) le persone hanno commesso il fatto eludendo fraudolentemente i modelli di organizzazione e gestione;
- d) non vi è stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell'organismo di cui alla lettera b).

L'articolo 7 del D.Lgs. 231/01 stabilisce, inoltre, che, qualora il reato sia commesso da Soggetti Sottoposti alla vigilanza di un Soggetto Apicale, la responsabilità dell'Ente sussiste se la commissione del reato è stata resa possibile dall'inosservanza degli obblighi di direzione e vigilanza. Tuttavia, l'inosservanza di tali obblighi è esclusa, e con essa la responsabilità dell'Ente, se prima della commissione del reato l'Ente medesimo ha adottato ed efficacemente attuato un Modello idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi.

Si precisa altresì che, nell'ipotesi delineata dall'articolo 6 (fatto commesso da Soggetti Apicali), l'onere di provare la sussistenza della situazione esimente grava sull'Ente, mentre nel caso configurato dall'articolo 7 (fatto commesso da Soggetti Sottoposti), l'onere della prova in ordine all'inosservanza, ovvero all'inesistenza dei modelli o alla loro inidoneità, grava sull'accusa.

La mera adozione del Modello da parte dell'Organo Dirigente – che è da individuarsi nell'Organo titolare del potere gestorio non pare tuttavia misura sufficiente a determinare l'esonero da responsabilità dell'Ente, essendo piuttosto necessario che il Modello sia *efficace* ed *effettivo*.

Quanto all'efficacia del Modello, il Legislatore, all'articolo 6 comma 2 D.Lgs. 231/01, statuisce che il Modello deve soddisfare le seguenti esigenze:

- a) individuare le attività nel cui ambito possono essere commessi reati (cosiddetta “mappatura” delle attività a rischio);
- b) prevedere specifici protocolli diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni dell'Ente in relazione ai reati da prevenire;
- c) individuare modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee a impedire la commissione dei reati;
- d) prevedere obblighi di informazione nei confronti dell'organismo deputato a vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli;
- e) introdurre un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel Modello.

## 2.2. Le Fonti del Modello: Linee Guida di Confindustria

Su espressa indicazione del Legislatore delegato, i modelli possono essere adottati sulla base di codici di comportamento redatti da associazioni rappresentative di categoria che siano stati comunicati al Ministero della Giustizia il quale, di concerto con i Ministeri competenti, può formulare entro 30 giorni osservazioni sull'idoneità dei modelli a prevenire i reati.

La predisposizione del presente Modello è ispirata alle Linee Guida approvate da Confindustria in data 7 marzo 2002 e da ultimo aggiornate nel mese di giugno 2021.

Il percorso indicato dalle Linee Guida per l'elaborazione del Modello può essere schematizzato secondo i seguenti punti fondamentali:

- a) individuazione delle **Aree a Rischio**;
- b) predisposizione di un sistema di controllo in grado di ridurre i rischi attraverso l'adozione di appositi protocolli. A supporto di ciò soccorre l'insieme coordinato di strutture organizzative, attività e regole operative applicate – su indicazione del vertice apicale – dal *management* volto a fornire una ragionevole sicurezza in merito al raggiungimento delle finalità rientranti in un buon sistema di controllo interno.

Le componenti più rilevanti del sistema di controllo preventivo proposto da Confindustria sono:

- **Codice Etico**;
- **Sistema Organizzativo**;
- **Procedure manuali ed informatiche**;
- **Poteri autorizzativi e di firma**;
- **Sistemi di controllo e gestione**;
- **Comunicazione al personale e sua formazione**.

Il sistema di controllo, inoltre, deve essere uniformato ai seguenti principi:

- **verificabilità, tracciabilità, coerenza e congruenza di ogni operazione**;
- **separazione delle funzioni (nessuno può gestire in autonomia tutte le fasi di un processo)**;
- **documentazione dei controlli**;
- **introduzione di un adeguato Sistema Sanzionatorio per le violazioni delle norme e delle procedure previste dal Modello**.

### **Il Modello della Fondazione Snaitech – Ente Filantropico ETS**

Al fine di garantire condizioni di legalità, correttezza e trasparenza nello svolgimento della propria attività, la Fondazione Snaitech – Ente Filantropico ETS (di seguito anche “Fondazione Snaitech” o “la Fondazione”), ha ritenuto di adottare il proprio Modello di Organizzazione Gestione e Controllo ai sensi del Decreto nell'intenzione di curarne costantemente l'attuazione e l'aggiornamento.

Il Modello, dunque, è indirizzato a tutti coloro i quali operano con l'ente, che sono tenuti a conoscere e rispettare le disposizioni in esso contenute.

In particolare, i Destinatari del Modello sono:

- i. gli Organi della Fondazione (il Consiglio di Amministrazione, il Presidente, il Vice Presidente, l'Organo di controllo e revisione legale dei conti, nonché qualsiasi soggetto che eserciti, anche

in via di fatto, i poteri di rappresentanza, decisionali e/o di controllo all'interno della Fondazione);

- ii. il Personale (ossia i dipendenti, i lavoratori parasubordinati e i collaboratori coordinati e continuativi, ecc.) dell'ente;
- iii. i Terzi, ovvero tutti i soggetti esterni: gli enti assieme ai quali la Fondazione collabora nella realizzazione delle iniziative a scopo benefico, i consulenti, i fornitori, nonché tutti coloro che, pur esterni all'ente, operino, direttamente o indirettamente, per la Fondazione Snaitech.

#### ▪ ***Organi della Fondazione e Personale***

In ordine alla determinazione della responsabilità dell'ente, sono considerati Soggetti Apicali gli amministratori, il Presidente, il Vicepresidente, il/i componente/i dell'Organo di controllo e revisione legale dei conti, i Dirigenti e soggetti che, anche di fatto, esercitano attività direttive, mentre sono considerati Soggetti Sottoposti all'altrui direzione i dipendenti non dirigenti della Fondazione.

#### ▪ ***Terzi***

Si tratta, in particolare, di tutti i soggetti che non rivestono una posizione "apicale" (o sono soggetti a un vincolo di subordinazione diretta) nei termini specificati nei paragrafi precedenti e che sono comunque tenuti al rispetto del Modello in virtù della funzione svolta in relazione alla struttura organizzativa della Fondazione ovvero in quanto operanti, direttamente o indirettamente, per la Fondazione Snaitech.

Nell'ambito di tale categoria possono farsi rientrare:

- tutti coloro che intrattengono con Fondazione Snaitech un rapporto di lavoro di natura non subordinata (ad es. i collaboratori coordinati e continuativi, i consulenti);
- i collaboratori a qualsiasi titolo;
- tutti coloro che agiscono in nome e/o per conto dell'ente;
- i soggetti cui sono assegnati, o che comunque svolgono, funzioni e compiti specifici in materia di salute e sicurezza sul lavoro (ad es., i Medici Competenti e, qualora esterni all'azienda, i Responsabili);
- i fornitori;
- gli enti assieme ai quali la Fondazione collabora nella realizzazione delle iniziative a scopo benefico.

Tra i Terzi così definiti debbono ricondursi anche coloro che, sebbene abbiano un rapporto contrattuale con altre società del Gruppo, nella sostanza operano nell'ambito delle aree di attività sensibili per conto o nell'interesse della Fondazione.

Fondazione Snaitech ritiene che l'adozione del Modello, unitamente all'adozione del Codice Etico e delle Policy del Gruppo SNAITECH, costituisca, al di là delle prescrizioni di legge, un ulteriore valido strumento di sensibilizzazione di tutti i dipendenti e di tutti coloro che a vario titolo collaborano con l'ente, al fine di far seguire, nell'espletamento delle proprie attività, comportamenti corretti e trasparenti in linea con i valori etico-sociali cui si ispira la Fondazione e tali comunque da prevenire il rischio di commissione dei reati contemplati dalla legge.

In relazione ai Terzi, la Fondazione, tramite specifiche clausole contrattuali, richiede l'impegno degli

stessi alla reale applicazione dei principi contenuti nel Modello, pena la risoluzione del rapporto (clausole risolutive espresse).

Fondazione Snaitech, sensibile quindi all'esigenza di diffondere e consolidare la cultura della trasparenza e dell'integrità, nonché consapevole dell'importanza di assicurare condizioni di correttezza nella conduzione degli affari e nelle attività aziendali a tutela della posizione e dell'immagine propria e delle aspettative dei soci adotta volontariamente il Modello di organizzazione e gestione previsto dalla Legge, fissandone i principi di riferimento.

### **2.3. Approvazione, modifica, attuazione del Modello**

Il Modello, nella sua prima stesura, è stato adottato, in conformità al disposto dell'articolo 6, comma 1, lett. a) del Decreto, dalla Fondazione (già "iZiLove Foundation") in data 30 settembre 2020; la presente versione, approvata in data 15 ottobre 2024, rappresenta un ulteriore aggiornamento rispetto alle modifiche organizzative e normative *medio tempore* intervenute.

Fondazione Snaitech ha costituito l'Organismo di Vigilanza deputato a verificare il funzionamento del Modello in conformità a quanto previsto dal Decreto e l'osservanza da parte dei destinatari.

### **2.4. Metodologia - La costruzione del Modello**

Fondazione Snaitech ha effettuato la mappatura delle Aree a Rischio ai sensi del Decreto, mediante l'identificazione e la valutazione dei rischi relativi alle fattispecie di reato oggetto della normativa e del relativo sistema di controllo interno sulla base delle attività di cui ai punti precedenti.

La redazione del Modello è stata articolata nelle fasi di seguito descritte:

- a) esame preliminare del contesto organizzativo attraverso lo svolgimento di incontri con i principali responsabili della Fondazione al fine di effettuare un'analisi delle attività svolte dalle varie funzioni organizzative, nonché di identificare i processi aziendali nei quali tali attività sono articolate e la loro concreta ed effettiva attuazione;
- b) individuazione delle aree di attività e dei processi operativi a "rischio" di verifica dei reati, operata sulla base dell'esame del contesto di cui alla precedente lettera a) nonché individuazione delle possibili modalità di commissione dei reati;
- c) analisi, tramite incontri con i responsabili delle Aree a Rischio identificate, dei principali fattori di rischio connessi ai reati di cui al Decreto, nonché rilevazione, analisi e valutazione dell'adeguatezza dei Controlli esistenti;
- d) identificazione dei punti di miglioramento del sistema di controllo interno e definizione di uno specifico piano di attuazione dei punti di miglioramento individuati.

Al termine delle suddette attività, è stato messo a punto l'elenco delle Aree a Rischio ovvero di quei settori e/o processi operativi rispetto ai quali è stato ritenuto astrattamente sussistente, alla luce delle attività svolte, il rischio di commissione dei reati, tra quelli indicati dal Decreto, ed astrattamente riconducibili alla tipologia di attività svolta dalla Fondazione.

La Fondazione ha, quindi, provveduto alla rilevazione e all'analisi dei controlli previsti – verificando il Sistema Organizzativo, il Sistema di attribuzione di Procure e Deleghe, il Sistema di Controllo di Gestione, nonché le procedure esistenti e ritenute rilevanti ai fini dell'analisi (c.d. fase *as is analysis*) – nonché all'identificazione dei punti di miglioramento, con la formulazione di appositi suggerimenti.

Sono state altresì individuate le aree nel cui ambito sono gestiti strumenti di tipo finanziario e/o mezzi

sostitutivi che possono supportare la commissione dei reati nelle Aree a Rischio.

Unitamente all'attività di *risk assessment* e di identificazione dei punti di controllo esistenti, la Fondazione ha effettuato un'attenta ricognizione di quanto segue:

- il Codice Etico del Gruppo SNAITECH;
- il Sistema Sanzionatorio;
- la disciplina dell'OdV;
- i flussi informativi da e verso l'OdV.

## **2.5. Le categorie di reato rilevanti per Fondazione Snaitech**

Alla luce dell'analisi svolta dall'ente ai fini della predisposizione e dei successivi aggiornamenti del presente Modello, sono emerse le seguenti categorie di reato, previste dal D.Lgs. 231/01, che potenzialmente potrebbero impegnare la responsabilità della Fondazione:

- Reati contro la Pubblica Amministrazione (artt. 24 e 25 del D.Lgs. 231/01) e Reato di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci alle autorità giudiziarie (articolo 25-*decies* del D.Lgs. 231/01);
- Delitti informatici e trattamento illecito dei dati (articolo 24-*bis* del D.Lgs. 231/01);
- Delitti di criminalità organizzata (articolo 24-*ter* del D.Lgs. 231/01);
- Reati Societari (articolo 25-*ter* del D.Lgs. 231/01);
- Reati di Omicidio colposo e di lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro (art. 25-*septies* del D.Lgs. 231/01);
- Reati di Ricettazione, Riciclaggio e Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché Autoriciclaggio (articolo 25-*octies* del D.Lgs. 231/01);
- Delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti e trasferimento fraudolento di valori (articolo 25-*octies*.1 del D.Lgs. 231/01);
- Delitti in materia di violazione del diritto d'autore (articolo 25-*novies* del D.Lgs. 231/01);
- Reati in materia di immigrazione (articolo 25-*duodecies* del D.Lgs. 231/01);
- Delitti di razzismo e xenofobia (articolo 25-*terdecies* del D.Lgs. 231/01);
- Delitti di frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati (articolo 25-*quaterdecies* del D.lgs. 231/01);
- Reati tributari (articolo 25-*quinquiesdecies* del D.Lgs. 231/01);
- Reati di contrabbando (articolo 25-*sexiesdecies* del D.Lgs. 231/01).

Per quanto riguarda le restanti categorie di reato si è ritenuto che, alla luce della attività principale svolta dalla Fondazione, dal contesto in cui opera e dei rapporti e delle relazioni giuridiche ed economiche che la stessa instaura con i Terzi, non siano presenti profili di rischio tali da rendere ragionevolmente fondata la possibilità della loro commissione nell'interesse o a vantaggio della stessa. Al riguardo, si è comunque provveduto a presidiare i rischi attraverso i principi di

comportamento sanciti nel Codice Etico e nelle Policy del Gruppo SNAITECH che vincolano in ogni caso i Destinatari al rispetto dei valori essenziali quali imparzialità, correttezza, trasparenza, rispetto per la persona umana, correttezza e legalità.

La Fondazione si impegna a valutare costantemente la rilevanza ai fini del presente Modello di eventuali ulteriori reati, attualmente previsti dal D.Lgs. 231/01 o introdotti da successive integrazioni allo stesso.

Per ciascuna delle categorie di reato considerate rilevanti per la Fondazione sono individuate, nelle successive Parti Speciali, le c.d. “attività a rischio”, ossia quelle attività nello svolgimento delle quali è astrattamente possibile che sia commesso un reato, le relative modalità di commissione ed i Controlli esistenti.

## **2.6. La finalità e la struttura del Modello di organizzazione e gestione**

Il presente Documento tiene conto della particolare realtà della Fondazione e rappresenta un valido strumento di sensibilizzazione ed informazione dei Soggetti Apicali, dei Soggetti Sottoposti e dei Terzi. Tutto ciò affinché i Destinatari seguano, nell’espletamento delle proprie attività, comportamenti corretti e trasparenti in linea con i valori etico-sociali cui si ispira la Fondazione nel perseguimento del proprio scopo e tali, comunque, da prevenire il rischio di commissione dei reati previsti dal Decreto.

Il Modello si compone della presente Parte Generale, nella quale sono illustrate le funzioni e i principi del Modello oltre ad essere individuate e disciplinate le sue componenti essenziali quali l’Organismo di Vigilanza, la formazione e la diffusione del Modello, il Sistema Sanzionatorio e la valutazione e gestione integrata dei rischi reato.

Formano, altresì, parte integrante e sostanziale del presente Documento le seguenti Parti Speciali, nonché gli ulteriori documenti dallo stesso richiamati e/o di seguito elencati:

- **Parte Speciale A:**
  - ✓ Reati contro la Pubblica Amministrazione (articoli 24 e 25 D.Lgs. 231/01) e contro l’Amministrazione della Giustizia (articolo 25-*decies* del D.Lgs. 231/01);
  
- **Parte Speciale B:**
  - ✓ Reati Societari (articolo 25-*ter* D.Lgs. 231/01);
  
- **Parte Speciale C:**
  - ✓ Reati di Ricettazione, Riciclaggio e Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché Autoriciclaggio (articolo 25-*octies* D.Lgs. 231/01);
  
- **Parte Speciale D:**
  - ✓ Reati tributari (articolo 25-*quinquiesdecies* del D.Lgs. 231/01);

▪ **Parte Speciale E:**

- ✓ Reati di contrabbando (articolo 25-*sexiesdecies* del D.Lgs. 231/01);

▪ **Parte Speciale F:**

Descrizione dei principi generali di condotta applicabili alle seguenti famiglie:

- ✓ dei delitti informatici e trattamento illecito dei dati (articolo 24-*bis* D.Lgs. 231/01);
- ✓ dei delitti di criminalità organizzata (articolo 24-*ter* D.Lgs. 231/01);
- ✓ dei delitti contro la personalità individuale in materia di pornografia, integrità sessuale femminile e prostituzione minorile, dei reati in materia di riduzione o mantenimento in schiavitù, tratta di persone, acquisto e alienazione di schiavi e caporalato (articolo 25-*quater*.1 e 25-*quinquies* del D.Lgs. 231/2001);
- ✓ dei delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti (articolo 25-*octies*.1 del D.Lgs. n. 231/01);
- ✓ dei delitti in materia di violazione del diritto d'autore (articolo 25-*novies* D.Lgs. 231/01);
- ✓ dei reati ambientali (articolo 25-*undecies* D.Lgs. 231/01);
- ✓ dei reati in materia di immigrazione (articolo 25-*duodecies* D.Lgs. 231/01);
- ✓ dei delitti di razzismo e xenofobia (art. 25-*terdecies* D.Lgs. 231/01);
- ✓ reati di frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommesse e giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati (art. 25 *quaterdecies* D.Lgs. 231/2001);
- ✓ dei delitti contro il patrimonio culturale, riciclaggio di beni culturali e devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici (articoli 25-*septiesdecies* e 25-*duodevicies* D.Lgs. 231/01).

Fermo restando quanto previsto nelle Parti Speciali da A a F del presente Documento, Fondazione Snaitech ha definito uno specifico sistema di deleghe e procure, procedure, protocolli e controlli interni aventi quale finalità quella di garantire un'adeguata trasparenza e conoscibilità dei processi decisionali e finanziari, nonché i comportamenti che devono essere tenuti da tutti i Destinatari del Modello.

Si precisa, inoltre, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente Modello

il Sistema Sanzionatorio e relativo meccanismo sanzionatorio, da applicare in caso di violazione del Modello.

Il Modello si propone come finalità quella di:

- rendere tutti i Destinatari che operano in nome e per conto di Fondazione Snaitech, ed in particolare quelli impegnati nelle Aree a Rischio, consapevoli di poter incorrere, in caso di violazione delle disposizioni in esso riportate, in un illecito passibile di sanzioni, sul piano penale ed amministrativo, non solo nei propri confronti ma anche nei confronti dell'ente;
- informare tutti i Destinatari che operano con la Fondazione che la violazione delle prescrizioni contenute nel Modello comporta l'applicazione di apposite sanzioni ovvero la risoluzione del rapporto contrattuale;
- confermare che Fondazione Snaitech non tollera comportamenti illeciti, di qualsiasi tipo ed indipendentemente da qualsiasi finalità e che, in ogni caso, tali comportamenti (anche nel caso

in cui la Fondazione fosse apparentemente in condizione di trarne vantaggio) sono comunque contrari ai principi cui è ispirata l'attività della Fondazione stessa.

## **2.7. Il concetto di rischio accettabile**

Nella predisposizione del Modello, non può essere trascurato il concetto di rischio “accettabile”.

È importante che ai fini dell'applicazione delle norme del Decreto sia definita una soglia effettiva che consenta di porre un limite alla quantità/qualità delle misure di prevenzione da introdurre per evitare la commissione dei reati considerati.

In assenza di una previa determinazione del rischio “accettabile”, la quantità/qualità di controlli preventivi istituiti è, infatti, virtualmente infinita, con le intuibili conseguenze in termini di operatività aziendale.

Riguardo al sistema di controllo preventivo da costruire in relazione al rischio di commissione delle fattispecie di reato contemplate dal Decreto, la soglia concettuale di accettabilità è rappresentata da un sistema di prevenzione tale da non poter essere aggirato se non fraudolentemente.

Questa soluzione è in linea con la logica della “elusione fraudolenta” del Modello quale esimente ai fini dell'esclusione della responsabilità amministrativa dell'ente (articolo 6, comma 1, lett. c, “*le persone hanno commesso il reato eludendo fraudolentemente i modelli di organizzazione e di gestione*”), come chiarito dalle Linee Guida di Confindustria.

Con specifico riferimento al meccanismo sanzionatorio introdotto dal Decreto, la soglia di accettabilità è pertanto rappresentata dall'efficace implementazione di un adeguato sistema preventivo che sia tale da non poter essere aggirato se non intenzionalmente, ovvero, ai fini dell'esclusione della responsabilità amministrativa dell'ente, le persone che hanno commesso il reato hanno agito eludendo fraudolentemente il Modello ed i controlli adottati dall'ente.

## **2.8. Gestione delle risorse finanziarie**

Tenuto conto che ai sensi dell'articolo 6, lettera c) del D.Lgs. 231/01 tra le esigenze cui il Modello deve rispondere vi è anche l'individuazione delle modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee a impedire la commissione dei reati, la Fondazione adotta degli specifici protocolli e/o procedure contenenti i principi ed i comportamenti da seguire nell'ambito della gestione di tali risorse.

## **2.9. Processi esternalizzati**

Alcuni dei processi operativi a “rischio” identificati all'interno delle Parti Speciali del presente Modello, o porzioni di essi, sono stati esternalizzati a SNAITECH.

La Fondazione ha provveduto alla completa individuazione dei predetti processi allo scopo di poter esercitare un miglior controllo degli stessi per prevenire l'eventuale commissione dei reati di cui al Decreto.

Nel rispetto di tali criteri, la Fondazione ha stipulato un contratto di *outsourcing* per la regolamentazione dei rapporti con SNAITECH, che fornisce servizi in favore della stessa.

Detto contratto prevede:

- in maniera chiara l'attività oggetto della cessione, le modalità di esecuzione e il relativo corrispettivo (quest'ultimo, con specifico riguardo alla realtà di Fondazione Snaitech – ente filantropico costituito ai sensi dell'art. 37 Codice del Terzo Settore che persegue la realizzazione di iniziative di solidarietà sociale – può non essere contemplato all'interno del contratto);
- che il fornitore dia adeguata esecuzione alle attività esternalizzate nel rispetto della normativa vigente e delle disposizioni della Fondazione;
- che il fornitore garantisca la riservatezza dei dati relativi alla Fondazione;
- che la Fondazione ha facoltà di controllo e accesso all'attività e alla documentazione del fornitore;
- che la Fondazione può recedere dal contratto senza oneri sproporzionati o tali da pregiudicare, in concreto, l'esercizio del diritto di recesso;
- che il contratto non può essere oggetto di sub-cessione senza il consenso della Fondazione.

In materia di responsabilità amministrativa degli enti ed al fine di definire il perimetro della responsabilità stessa, è, inoltre, previsto che attraverso detto contratto le parti si danno reciprocamente atto di avere ciascuna adottato un Modello di organizzazione e gestione ai sensi del Decreto e successive integrazioni e modificazioni, e di monitorare ed aggiornare con regolarità il proprio rispettivo Modello, tenendo in considerazione i rilevanti sviluppi normativi ed organizzativi, ai fini della più ampia tutela dei rispettivi enti.

Le parti si impegnano nei confronti l'una dell'altra al rispetto più rigoroso dei propri Modelli, con particolare riguardo alle aree di detti Modelli che presentano rilevanza ai fini delle attività gestite mediante contratto di *outsourcing* e della sua esecuzione, e si impegnano altresì a darsi reciprocamente notizia di eventuali violazioni che dovessero verificarsi e che possano avere attinenza con il contratto e/o la sua esecuzione. Più in generale, le parti si impegnano ad astenersi, nell'espletamento delle attività oggetto del rapporto contrattuale, da comportamenti e condotte che, singolarmente o congiuntamente ad altre, possano integrare una qualsivoglia fattispecie di reato contemplata dal Decreto.

## **2.10. Procedure**

Nell'ambito del proprio sistema organizzativo, Fondazione Snaitech ha definito procedure volte a regolamentare lo svolgimento delle proprie attività a scopo benefico, provvedendo a diffonderle, pubblicizzarle e metterle a disposizione di tutti i destinatari.

I processi operativi esternalizzati a SNAITECH sono svolti nel rispetto delle Policy, delle procedure, dei Manuali e Istruzioni operative adottati dalla stessa Società.

## **2.11. Amministrazione della Fondazione**

### **▪ Consiglio di Amministrazione**

La Fondazione è amministrata da un Consiglio di Amministrazione (composto da un numero variabile di membri, attualmente tre, rieleggibili), la cui carica è limitata nel tempo.

Al Consiglio di Amministrazione è affidata l'amministrazione ordinaria e straordinaria della Fondazione.

Il Modello fa parte e costituisce integrazione del più articolato sistema di procedure e controlli che rappresenta la complessiva organizzazione della Fondazione.

## **2.12. Il sistema di controllo interno**

Il sistema di controllo interno è l'insieme delle regole, delle procedure e delle strutture organizzative volte a consentire, attraverso un adeguato processo di identificazione, misurazione, gestione e monitoraggio dei principali rischi, una conduzione dell'impresa sana, corretta e coerente con gli obiettivi prefissati. Ogni persona che fa parte dell'organizzazione di Fondazione Snaitech è parte integrante del suo sistema di controllo interno ed ha il dovere di contribuire, nell'ambito delle funzioni ed attività svolte, al suo corretto funzionamento.

### **▪ Organo di controllo/Revisore Legale**

L'Organo di controllo è nominato dal Consiglio di Amministrazione e può essere monocratico o collegiale; dura in carica tre esercizi e i suoi componenti sono rieleggibili.

L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione (anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs. 231/2001) e sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile della Fondazione, nonché sul suo concreto funzionamento; esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale ed attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali; è inoltre incaricato della predisposizione della relazione a corredo del bilancio di esercizio e attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'art. 14 D.lgs. 117/2017. Quale Revisore legale dei conti è incaricato del controllo della regolarità dell'amministrazione e della contabilità della Fondazione, predispose le relazioni ai bilanci consuntivi e preventivi, ne riferisce al Consiglio ed effettua le verifiche di cassa.

Assume la qualifica di Revisore il Presidente del Collegio Sindacale dell'unico socio dell'ente fondatore.

### **▪ Controlli interni ed esterni al sistema**

Tali controlli si ispirano ai seguenti principi:

- ✓ **Separazione dei compiti.** L'assegnazione dei compiti e dei conseguenti livelli autorizzativi deve essere volta a tenere distinte le funzioni di autorizzazione, esecuzione e controllo e comunque ad evitare la concentrazione delle stesse in capo ad un unico soggetto;
- ✓ **Formalizzazione dei poteri di firma e autorizzativi.** Il conferimento di tali poteri deve essere coerente e commisurato ai compiti assegnati e formalizzato mediante un sistema di deleghe e procure che identifichi l'ambito di esercizio e la conseguente assunzione di responsabilità;
- ✓ **Conformità alle regole comportamentali contenute nel Codice Etico e nelle Policy del Gruppo SNAITECH adottato da Fondazione Snaitech.** Tutte le procedure aziendali devono uniformarsi ai principi dettati dal Codice Etico e dalle Policy;
- ✓ **Formalizzazione del controllo.** I processi operativi sensibili debbono essere tracciabili (in via documentale o informatica, con netta preferenza per quest'ultima) e prevedono specifici controlli di linea;
- ✓ **Codificazione dei processi.** I processi operativi sono disciplinati secondo procedure volte a definirne tempistiche e modalità di svolgimento, nonché criteri oggettivi che governano i processi decisionali e gli indicatori di anomalia.

### **3 L'ORGANISMO DI VIGILANZA**

#### **3.1. Le caratteristiche dell'Organismo di Vigilanza**

Secondo le disposizioni del D.Lgs. 231/01 (artt. 6 e 7) le indicazioni contenute nella Relazione al D.Lgs. 231/01 e gli orientamenti dottrinali e giurisprudenziali formati sul punto, le caratteristiche dell'Organismo di Vigilanza, tali da assicurare un'effettiva ed efficace attuazione del Modello, debbono essere:

- a) autonomia ed indipendenza;*
- b) professionalità;*
- c) continuità d'azione;*
- d) onorabilità.*

#### **a) Autonomia ed indipendenza**

I requisiti di autonomia ed indipendenza sono fondamentali affinché l'OdV non sia direttamente coinvolto nelle attività gestionali che costituiscono l'oggetto della sua attività di controllo e, dunque, non subisca condizionamenti o interferenze da parte dell'Organo Dirigente.

Tali requisiti si possono ottenere garantendo all'OdV una posizione di sostanziale indipendenza e prevedendo un'attività di *reporting* al Consiglio di Amministrazione. Ai fini dell'indipendenza è inoltre indispensabile che all'OdV non siano attribuiti compiti operativi, che ne comprometterebbero l'obiettività di giudizio con riferimento a verifiche sui comportamenti e sull'effettività del Modello. A tal fine è dotato di un apposito *budget* di spesa.

#### **b) Professionalità**

L'OdV deve possedere competenze tecnico-professionali adeguate alle funzioni che è chiamato a svolgere. Tali caratteristiche, unite all'indipendenza, garantiscono l'obiettività di giudizio.

#### **c) Continuità d'azione**

L'OdV deve:

- svolgere in modo continuativo le attività necessarie per la vigilanza del Modello con adeguato impegno e con i necessari poteri di indagine;
- avvalersi delle strutture dell'ente (ad es. attraverso degli incontri con i Responsabili delle aree potenzialmente a rischio reato), in modo da garantire la dovuta continuità nell'attività di vigilanza.

#### **d) Onorabilità**

L'OdV deve essere in possesso dei seguenti requisiti:

- non trovarsi in stato di interdizione temporanea o di sospensione dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese;
- non trovarsi in una delle condizioni di ineleggibilità o decadenza previste dall'articolo 2382 c.c., con riferimento agli amministratori e da ritenersi applicabile, ai fini del Modello, anche ai singoli componenti dell'OdV;
- non essere stato sottoposto a misure di prevenzione ai sensi della Legge 27 dicembre 1956, n. 1423 (*"Misure di prevenzione nei confronti delle persone pericolose per la sicurezza e la*

*pubblica moralità*”) o della Legge 31 maggio 1965, n. 575 (“*Disposizioni contro la mafia*”) e successive modificazioni e integrazioni, salvi gli effetti della riabilitazione;

- non aver riportato condanna, anche se con pena condizionalmente sospesa, salvi gli effetti della riabilitazione:
  - ✓ per uno dei delitti previsti dal R.D. 16 marzo 1942, n. 267 (Legge Fallimentare);
  - ✓ per uno dei delitti previsti dal Titolo XI del Libro V del Codice Civile (“*Disposizioni penali in materia di società e consorzi*”);
  - ✓ per un delitto non colposo, per un tempo non inferiore a un anno;
  - ✓ per un reato contro la Pubblica Amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l’economia pubblica.

L’OdV sottoscrive apposita dichiarazione attestante la sussistenza dei requisiti personali richiesti.

In caso di venir meno dei requisiti previsti, l’OdV decade, secondo quanto previsto al successivo paragrafo 3.4.

### **3.2. L’individuazione dell’Organismo di Vigilanza**

In ossequio alle prescrizioni del D.Lgs. 231/01, alle indicazioni espresse dalle Linee Guida di Confindustria e agli orientamenti della dottrina e della giurisprudenza formati in materia, Fondazione Snaitech ha ritenuto di istituire un Organo monocratico nominato dal Consiglio di Amministrazione.

Anteriormente alla nomina la Fondazione ha provveduto a verificare l’adeguata conoscenza dei processi operativi, la sussistenza delle competenze in ambito di controllo interno e/o in ambito legale e - al contempo – la presenza dei requisiti di autorevolezza e indipendenza tali da poter garantire la credibilità delle relative funzioni.

### **3.3. La durata dell’incarico e le cause di cessazione**

L’OdV resta in carica per la durata indicata nell’atto di nomina e può essere rinnovato.

La cessazione dall’incarico dell’OdV può avvenire per una delle seguenti cause:

- scadenza dell’incarico;
- revoca del mandato da parte del Consiglio di Amministrazione;
- rinuncia dell’OdV, formalizzata mediante apposita comunicazione scritta inviata al Consiglio di Amministrazione;
- verificarsi di una delle cause di decadenza di cui al successivo paragrafo 3.4.

La revoca dell’OdV può essere disposta solo per giusta causa e tali devono intendersi, a titolo esemplificativo, le seguenti ipotesi:

- il caso in cui sia coinvolto in un processo penale avente ad oggetto la commissione di un reato *ex* D.Lgs. 231/01 dal quale possa derivare una responsabilità per l’ente;
- il caso in cui sia riscontrata la violazione degli obblighi di riservatezza previsti a carico dell’OdV;

- una grave negligenza nell'espletamento dei compiti connessi all'incarico;
- il possibile coinvolgimento dell'ente in un procedimento, penale o civile, che sia connesso ad un'omessa o insufficiente vigilanza dell'OdV, anche colposa;
- l'attribuzione di funzioni e responsabilità operative all'interno dell'organizzazione aziendale incompatibili con i requisiti di "autonomia e indipendenza" e "continuità di azione" propri dell'OdV;
- essere stato condannato per uno dei reati contemplati nel D.Lgs. 231/01, anche se la sentenza non è passata in giudicato.

La revoca è disposta con delibera qualificata (due/terzi) del Consiglio di Amministrazione previo parere non vincolante del Revisore legale.

In caso di scadenza, revoca o rinuncia, il Consiglio di Amministrazione nomina senza indugio il nuovo OdV, mentre l'OdV uscente rimane in carica fino alla sua sostituzione.

### **3.4. I casi di ineleggibilità e di decadenza**

L'OdV è scelto tra i soggetti qualificati ed esperti in ambito legale, di sistemi di controllo interno e/o tecnici specializzati.

Costituiscono motivi di ineleggibilità e/o di decadenza dell'OdV:

- a) la carenza o il venir meno dei requisiti di "onorabilità" di cui al precedente paragrafo 3.1;
- b) l'esistenza di relazioni di parentela, coniugio o affinità entro il quarto grado con i membri del Consiglio di Amministrazione o del Revisore legale della Fondazione, o con eventuali soggetti esterni incaricati della revisione;
- c) l'esistenza di rapporti di natura patrimoniale tra il soggetto e l'ente, tali da compromettere l'indipendenza del componente stesso;
- d) l'accertamento, successivo alla nomina, che l'OdV abbia rivestito la qualifica di componente dell'Organismo di Vigilanza in seno a enti nei cui confronti siano state applicate, con provvedimento definitivo (compresa la sentenza emessa ai sensi dell'articolo 63 Decreto), le sanzioni previste dall'articolo 9 del medesimo Decreto, per illeciti commessi durante la sua carica.

Qualora, nel corso dell'incarico, dovesse sopraggiungere una causa di decadenza, l'OdV è tenuto ad informare immediatamente il Consiglio di Amministrazione, il quale nomina senza indugio il nuovo OdV.

### **3.5. Cause di temporaneo impedimento**

Allo stato, Fondazione Snaitech ha provveduto alla nomina di un Organismo di Vigilanza monocratico.

Qualora insorgano cause impeditive di natura temporanea o permanente, il membro unico dell'OdV dovrà rappresentare senza ritardo dette cause al Consiglio di Amministrazione in modo da consentire all'Organo Amministrativo di valutare l'opportunità di nominare un nuovo OdV.

Laddove si dovesse provvedere alla nomina di un Organismo di Vigilanza in forma collegiale, e qualora insorgano cause che impediscano, in via temporanea (per un periodo di tempo pari a sei mesi),

ad un componente dell'OdV di svolgere le proprie funzioni o svolgerle con la necessaria autonomia ed indipendenza di giudizio, questi sarà tenuto a dichiarare la sussistenza del legittimo impedimento e - qualora esso sia dovuto ad un potenziale conflitto di interessi - la causa da cui il medesimo deriva, astenendosi dal partecipare alle sedute dell'organismo stesso o alla specifica delibera cui si riferisca il conflitto stesso, sino a che il predetto impedimento perduri o sia rimosso. Nel caso di temporaneo impedimento o in ogni altra ipotesi che determini per uno o più componenti l'impossibilità di partecipare alla riunione, l'Organismo di Vigilanza opererà nella sua composizione ridotta.

### **3.6. Funzione, compiti e poteri dell'Organismo di Vigilanza**

In conformità alle indicazioni fornite dal Decreto e dalle Linee Guida, la funzione del nominato OdV consiste, in generale, nel:

- vigilare sull'effettività del Modello, ossia vigilare affinché i comportamenti posti in essere all'interno dell'ente corrispondano al Modello predisposto e che i Destinatari dello stesso agiscano nell'osservanza delle prescrizioni contenute nel Modello;
- verificare l'efficacia e l'adeguatezza del Modello, ossia verificare che lo stesso sia idoneo a prevenire il verificarsi dei reati di cui al Decreto;
- monitorare che il Modello sia costantemente aggiornato, proponendo al Consiglio di Amministrazione eventuali modifiche dello stesso, al fine di adeguarlo ai mutamenti organizzativi, nonché alle modifiche normative e della struttura della Fondazione;
- verificare che le proposte di aggiornamento e modifica formulate dal Consiglio di Amministrazione siano state effettivamente recepite nel Modello.

Nell'ambito della funzione sopra descritta spettano all'OdV i seguenti compiti:

- verificare periodicamente l'adeguatezza dei Controlli nell'ambito delle Aree a Rischio. A questo scopo, i Destinatari del Modello devono segnalare all'OdV le eventuali situazioni in grado di esporre l'ente al rischio di reato. Tutte le comunicazioni devono essere redatte in forma scritta e trasmesse all'apposito indirizzo di posta elettronica attivato dall'OdV;
- effettuare periodicamente, sulla base del piano di attività dell'OdV previamente stabilito, verifiche ed ispezioni mirate su determinate operazioni o atti specifici, posti in essere nell'ambito delle Aree a Rischio;
- raccogliere, elaborare e conservare le informazioni (comprese le segnalazioni di cui al successivo paragrafo 3.7) rilevanti in ordine al rispetto del Modello, nonché aggiornare la lista di informazioni che devono essere obbligatoriamente trasmesse allo stesso OdV;
- condurre indagini interne per l'accertamento di presunte violazioni delle prescrizioni di cui al presente Modello, sulla base di notizie apprese dall'OdV in ragione dello svolgimento della propria attività di vigilanza, oppure in ragione di segnalazioni trasmesse all'attenzione dell'Organismo dai destinatari del Modello, oppure ancora in ragione dell'attività svolta dal membro unico dell'OdV in qualità di membro del Comitato *Whistleblowing* costituito internamente all'azienda per la gestione delle segnalazioni rilevanti ai sensi del D.Lgs. 10 marzo 2024 n. 23;
- condurre le indagini interne per l'accertamento di presunte violazioni delle prescrizioni del presente Modello, portate all'attenzione dell'OdV attraverso specifiche segnalazioni o emerse nel corso dell'attività di Vigilanza condotte da parte dello stesso;

- verificare che i Controlli previsti nel Modello per le diverse tipologie di reati vengano effettivamente adottati ed implementati e siano rispondenti alle esigenze di osservanza del D.Lgs. 231/01, provvedendo, in caso contrario, a proporre azioni correttive ed aggiornamenti degli stessi;
- promuovere adeguate iniziative volte alla diffusione della conoscenza e della comprensione del Modello dello stesso.

Per lo svolgimento delle funzioni e dei compiti sopra indicati, vengono attribuiti all'OdV i seguenti poteri:

- accedere in modo ampio e capillare ai vari documenti della Fondazione ed, in particolare, a quelli riguardanti i rapporti di natura contrattuale e non, instaurati dall'ente con terzi;
- avvalersi del supporto e della cooperazione degli organi della Fondazione che possano essere interessati, o comunque coinvolti, nelle attività di controllo;
- predisporre un piano annuale delle verifiche su adeguatezza e funzionamento del Modello;
- monitorare che la mappatura delle Aree a Rischio sia costantemente aggiornata, proponendo eventuali proposte di modifica della stessa, secondo le modalità e i principi seguiti nell'adozione/aggiornamento del presente Modello;
- conferire specifici incarichi di consulenza ed assistenza a professionisti esperti in materia. A questo scopo, nella delibera del Consiglio di Amministrazione con cui viene nominato, all'OdV vengono attribuiti specifici poteri di spesa (*budget*).

### **3.7. Obblighi di informazione nei confronti dell'Organismo di Vigilanza**

L'articolo 6, comma 2, punto d) del D.Lgs. 231/01 stabilisce che il Modello deve prevedere obblighi di informazione nei confronti dell'OdV, aventi in particolar modo ad oggetto le eventuali violazioni del Modello delle procedure aziendali o del Codice Etico del Gruppo Snaitech.

L'OdV deve essere tempestivamente informato da tutti i soggetti operanti a qualsiasi titolo per la Fondazione, nonché dai terzi tenuti all'osservanza delle previsioni del Modello, di qualsiasi notizia relativa all'esistenza di possibili violazioni dello stesso.

L'obbligo informativo è altresì rivolto a tutte le funzioni aziendali di SNAITECH e alle strutture ritenute a rischio di commissione di reati-presupposto di cui alla Mappatura delle Aree a Rischio reato contenuta nel Modello.

Tutti i destinatari del Modello comunicano all'OdV – a mezzo posta elettronica certificata, all'indirizzo [odvfondazionesnaitech@legalmail.it](mailto:odvfondazionesnaitech@legalmail.it) - ogni informazione utile per agevolare lo svolgimento delle verifiche sull'efficace attuazione dello stesso.

La genesi del flusso informativo è un processo che parte dall'individuazione di quelle attività sensibili per le quali, dolosamente o per difetto di controllo, è possibile che venga compiuta un'azione che, direttamente o indirettamente, possa comportare il compimento di uno dei reati presupposto del D.Lgs. n. 231/2001.

Il Socio Unico Snaitech S.p.A. ha implementato una procedura denominata “Gestione dei flussi informativi verso l'Organismo di Vigilanza”, condivisa, tra gli altri, con l'Organismo di Vigilanza della Fondazione, che stabilisce le tipologie di informazioni che i responsabili coinvolti nella gestione delle attività sensibili devono trasmettere assieme alla periodicità e modalità con le quali tali

comunicazioni sono inoltrate allo stesso Organismo. Inoltre, specifici flussi verso l'OdV possono essere contenuti nelle procedure adottate dal Socio Unico e/o dalla Fondazione stessa.

In ogni caso, i responsabili delle Funzioni di Snaitech S.p.A. - che operano per la Fondazione in forza del contratto di *service* - interessate dalle attività a rischio, comunicano all'OdV ogni informazione utile per agevolare lo svolgimento delle verifiche sulla corretta attuazione del Modello.

In ogni caso, i responsabili delle funzioni interessate dalle attività a rischio comunicano all'OdV ogni informazione utile per agevolare lo svolgimento delle verifiche sulla corretta attuazione del Modello. In particolare, devono comunicare all'OdV ogni anomalia o atipicità riscontrata nell'ambito delle attività svolte e le relative informazioni disponibili.

Le segnalazioni inerenti alle violazioni del Modello e del D.Lgs. 231/2001 possono essere effettuate – anche in forma anonima - attraverso un apposito canale informatico messo a disposizione dalla Fondazione conformemente alle prescrizioni del D.Lgs. 24 del 2023, delle Linee Guida ANAC del 12 luglio 2023 nonché alle indicazioni del Garante della Privacy.

L'OdV, nel ruolo di componente del Comitato *Whistleblowing*, organismo collegiale appositamente costituito per la gestione delle segnalazioni, agisce in modo da garantire la riservatezza dei segnalanti e tutelare gli stessi da qualsiasi tipo di ritorsione, intesa come atto che possa dar adito anche al solo sospetto di essere una forma di discriminazione o penalizzazione e garantisce.

In tale ottica, la Fondazione si è dotata di un canale di segnalazione interna che assicura, con modalità informatiche, la riservatezza del contenuto della segnalazione e dell'identità del segnalante, qualora quest'ultimo abbia indicato le proprie generalità.

### **3.8. La disciplina in materia di tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità (c.d. “whistleblowing”)**

La legge 30 novembre 2017 n. 179, recante “*Disposizioni per la tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell'ambito di un rapporto di lavoro pubblico o privato*”, ha esteso per la prima volta la tutela del c.d. “whistleblower” al settore privato, prevedendo specifici obblighi a carico degli enti nei Modelli di organizzazione, gestione e controllo<sup>4</sup>.

Con l'entrata in vigore della suindicata normativa era già stato previsto che l'idoneità di un modello di organizzazione, gestione e controllo passasse per la previsione da parte dell'ente di uno o più canali di segnalazione idonei a garantire, anche con modalità informatiche, la riservatezza dell'identità del segnalante che intendesse presentare segnalazioni circostanziate di condotte illecite, rilevanti ai sensi del D.Lgs n. 231/2001, delle quali fosse venuto a conoscenza in ragione delle funzioni svolte presso l'Ente (questo il contenuto dell'art. 6, c. 2 *bis* del Decreto).

Ora, la disciplina in materia di *whistleblowing* ha subito un esteso intervento di riforma ad opera del D.Lgs. 10 marzo 2023 n. 24 (adottato in attuazione della Direttiva UE 1937/2019, riguardante la “*protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione*” e “*delle persone che segnalano le violazioni delle disposizioni normative nazionali*”), con il quale si previsto, *inter alia*, l'applicazione obbligatoria di detta disciplina, a determinate condizioni, anche al settore privato. Più specificamente:

- da un lato, il D.lgs. 24/2023 estende l'ambito di applicazione oggettiva della disciplina, che ad oggi ricomprende anche comportamenti che ledono l'interesse pubblico o l'integrità di pubbliche amministrazioni o enti privati di cui all'art. 2 del D.Lgs. n. 24/2023. Al riguardo occorre comunque considerare che detta estensione dell'ambito di applicazione oggettiva

<sup>4</sup> Si segnala che il D. Lgs. n. 24 del 2023 ha espressamente abrogato l'art. 3 della L. n. 179 del 2017.

delle segnalazioni non comporta sostanziali mutamenti per la Fondazione Snaitech rispetto alla previgente disciplina: la Fondazione, infatti, è un ente privato che impiega meno di cinquanta lavoratori subordinati e, in quanto tale, per il combinato disposto degli artt. 3, comma 2 lett. b) e 2, comma 1, lett. q), n. 3 del d.lgs. 24/2023, è destinataria della nuova disciplina con riguardo a segnalazioni (interne o esterne), divulgazioni o denunce riguardanti in via esclusiva condotte illecite rilevanti ai sensi del d.lgs. 231/2001 o violazioni dei modelli di organizzazione, gestione e controllo di cui allo stesso decreto;

- dall'altro, lo stesso decreto **indica nuove e ulteriori tipologie di whistleblower**, enumerando tra gli stessi anche soggetti esterni alla realtà dell'ente pubblico o privato (specificamente individuati nell'articolo 3 del D.Lgs. n. 24/2023, tra cui figurano, ad esempio, i lavoratori autonomi, i liberi professionisti e consulenti, gli azionisti, i volontari e i tirocinanti retribuiti e non retribuiti, etc.).

Ai sensi dell'art. 21 del D.Lgs. n. 24/2023, inoltre, spetta ad ANAC il potere di irrogare sanzioni amministrative pecuniarie, nello specifico:

- da 10.000 a 50.000 euro quando accerta che sono state commesse ritorsioni o quando accerta che la segnalazione è stata ostacolata o che si è tentato di ostacolarla o che è stato violato l'obbligo di riservatezza di cui all'articolo 12 del decreto in analisi;
- da 10.000 a 50.000 euro quando accerta che non sono stati istituiti canali di segnalazione, che non sono state adottate procedure per l'effettuazione e la gestione delle segnalazioni ovvero che l'adozione di tali procedure non è conforme a quanto prescritto dalla normativa; nonché quando accerta che non è stata svolta l'attività di verifica e analisi delle segnalazioni ricevute;
- da 500 a 2.500 euro, nel caso di cui all'articolo 16<sup>5</sup>, comma 3 del D.lgs. n. 24/2023, salvo che la persona segnalante sia stata condannata, anche in primo grado, per i reati di diffamazione o di calunnia o comunque per i medesimi reati commessi con la denuncia all'autorità giudiziaria o contabile.

Con specifico riferimento **alle misure di tutela predisposte in favore del segnalante**, tanto la nuova che la previgente disciplina annoverano tra le stesse:

- il divieto di ritorsione nei confronti dei segnalanti per motivi collegati, direttamente o indirettamente, alla segnalazione;
- la possibilità di comunicare ad Autorità pubbliche esterne il fatto di aver subito ritorsioni nel contesto lavorativo a causa dell'effettuata segnalazione e a seguito dell'irrogazione di sanzioni (l'ANAC è tenuta a informare l'Ispettorato del Lavoro per i provvedimenti di propria competenza);
- la nullità degli atti ritorsivi subiti (quali ad esempio il licenziamento, demansionamento etc.), prevedendo in favore del segnalante la presunzione in giudizio (che, tuttavia, ammette prova contraria) che il danno da questi subito sia conseguenza diretta della segnalazione o denuncia effettuata.

Adeguandosi alle disposizioni di cui alla nuova disciplina in materia di *Whistleblowing*, la Fondazione, ha modificato il proprio sistema di gestione delle segnalazioni *Whistleblowing* in ottemperanza al D.Lgs. 24/2023 sopra meglio descritto al fine di garantire ai destinatari del Modello

---

<sup>5</sup> L'art. 16 comma 3 del D.lgs. 24/2023 prevede che: “Salvo quanto previsto dall'articolo 20, quando è accertata, anche con sentenza di primo grado, la responsabilità penale della persona segnalante per i reati di diffamazione o di calunnia o comunque per i medesimi reati commessi con la denuncia all'autorità giudiziaria o contabile ovvero la sua responsabilità civile, per lo stesso titolo, nei casi di dolo o colpa grave, le tutele di cui al presente capo non sono garantite e alla persona segnalante o denunciante è irrogata una sanzione disciplinare”.

e a tutti i soggetti segnalanti come indicati dal D.Lgs. 24/2023 adeguata tutela avverso comportamenti ritorsivi e discriminatori che possano trovare origine nella segnalazione di illeciti e irregolarità rilevanti ai sensi dello stesso.

A questo proposito:

- ha provveduto all'istituzione di specifici canali interni di segnalazione, idonei a garantire la riservatezza dell'identità dei segnalanti di illeciti e irregolarità (come detto, con specifico riferimento al contesto della Fondazione, da intendersi quali condotte illecite rilevanti ai sensi del D.Lgs. 231/2001 o, alternativamente, condotte poste in essere in violazione di quanto disposto dal Modello Organizzativo della Fondazione stessa);
  - rappresenta ai destinatari del Modello e a tutti i soggetti che il D.Lgs. n. 24 del 2023 individua quali possibili segnalanti che l'eventuale adozione nei loro confronti di misure discriminatorie conseguenti alla segnalazione di illeciti e irregolarità può essere dagli stessi denunciata ad ANAC e alle autorità competenti;
  - rappresenta altresì ai destinatari del Modello e a tutti gli altri possibili segnalanti come sopra individuati che il licenziamento e qualsiasi altra misura ritorsiva o discriminatoria adottata nei loro confronti, quale conseguenza di segnalazioni effettuate, sono nulli ed in tal senso, nell'ambito di eventuali giudizi giuslavoristici conseguentemente incardinati, è prevista in favore del segnalante una presunzione (che ammette prova contraria) che l'irrogazione di misure nei loro confronti sia stata motivata dalla presentazione della segnalazione;
  - informa i destinatari del Modello e i soggetti segnalanti di cui al D.Lgs. 24/2023 che la Fondazione si è dotata di una specifica "*Policy Whistleblowing*" che descrive nel dettaglio il contesto normativo di riferimento, il canale informatico per l'invio delle segnalazioni nonché le modalità di gestione delle stesse.
- **La procedura di *Whistleblowing***

La Fondazione, sin dalla prima adozione del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo, si è diligentemente adoperata per mettere a disposizione dei destinatari del Modello strumenti e canali informativi idonei a segnalare eventuali violazioni delle regole e dei principi in esso stabiliti e/o la verifica di reati sensibili ai sensi del Decreto, al contempo assicurandosi che gli stessi destinatari fossero adeguatamente informati sulle modalità di presentazione delle stesse segnalazioni.

In tempi più recenti, inoltre, si è dotata di un sistema di gestione delle segnalazioni di illeciti in grado di tutelare l'identità del segnalante, del contenuto delle segnalazioni ed il relativo diritto alla riservatezza anche attraverso l'introduzione all'interno del sistema disciplinare di specifiche sanzioni comminate in caso di eventuali atti di ritorsione ed atteggiamenti discriminatori in danno del segnalante per il fatto di aver denunciato, in buona fede e sulla base di ragionevoli elementi di fatto, comportamenti illeciti rilevanti ai sensi del D.Lgs. 231/2001 o, comunque, condotte in violazione delle disposizioni (regole, principi, procedure, protocolli etc.) contenuti all'interno del Modello Organizzativo.

La Fondazione, per garantire l'efficacia del sistema di gestione delle segnalazioni *whistleblowing*, ha adottato una specifica "*Policy Whistleblowing*", consultabile dai soggetti interessati in una specifica sezione sul sito corporate [www.snaitech.it](http://www.snaitech.it). La *Policy*, oltre ad informare il soggetto che intende procedere all'effettuazione di una segnalazione *whistleblowing* delle finalità della disciplina e delle violazioni che possono costituire oggetto di segnalazione, fornisce al segnalante informazioni di dettaglio sui contenuti minimi della segnalazione e sulle modalità di inoltro della stessa, specificando a quali condizioni l'interessato possa procedere ad effettuare la segnalazione interna ricorrendo ai canali appositamente predisposti e nella *Policy* descritti.

All'interno della stessa *Policy*, inoltre:

- viene illustrato il processo di gestione della segnalazione interna (indicando quali soggetti siano legittimati dalla Fondazione alla ricezione e alla gestione della segnalazione, nello specifico, trattasi dell’Organismo di Vigilanza monocratico della Fondazione, del Responsabile Internal Audit del Socio Unico Snaitech e di due membri esterni esperti in materia che costituiscono il Comitato Whistleblowing; entro quali termini e con quali modalità);
- viene indicato quale possa essere l’esito di una segnalazione all’esito dello svolgimento dell’opportuna istruttoria (archiviazione in caso di segnalazioni esorbitanti dall’ambito applicativo della disciplina, insufficientemente circostanziate e/o infondate, oppure trasmissione all’Organo Amministrativo della Fondazione per ogni opportuno seguito allorché fondate);
- viene specificata la rilevanza ai fini disciplinari e/o sanzionatori di condotte poste in essere in violazione della disciplina (con riferimento al segnalante, l’effettuazione di segnalazioni con dolo o colpa grave; con riferimento ai soggetti interni alla Fondazione, l’adozione di misure discriminatorie o ritorsive nei confronti del segnalante e/o degli altri soggetti che ricevono tutela dalla disciplina).
  - **Ambito di applicazione della procedura di segnalazioni di illeciti e irregolarità e canali per la gestione delle stesse**

La *Policy* adottata dalla Fondazione, contenente la procedura di segnalazione di illeciti e irregolarità rilevanti ai sensi del D.Lgs. n. 24/2023, è volta a regolamentare, incentivare ed illustrare gli strumenti di tutela previsti dalla legge in favore dei soggetti che intendono segnalare illeciti e/o irregolarità rilevanti ai sensi della stessa normativa in materia di *whistleblowing*.

Come anticipato, il D.Lgs. 24/2023 inserisce le condotte illecite rilevanti ai sensi del D.Lgs. 231/2001, nonché la violazione di quanto contenuto nei modelli di organizzazione e gestione adottati ai sensi dello stesso Decreto tra le violazioni rilevanti ai sensi della normativa in materia di *whistleblowing*. Con specifico riferimento alle violazioni rilevanti ai sensi del D.Lgs, n. 231/2001, sono quindi condotte passibili di segnalazione:

- condotte illecite che integrano una o più fattispecie di reato da cui può derivare una responsabilità per l’ente ai sensi del Decreto;
- condotte che, pur non integrando alcuna fattispecie di reato, sono state poste in essere contravvenendo a regole di condotta, procedure, protocolli o disposizioni contenute all’interno del Modello o dei documenti ad esso allegati.

Si specifica che la “*Policy Whistleblowing*” alla quale integralmente si rimanda, individua nel dettaglio (i) gli ambiti oggettivi di applicazione della disciplina *Whistleblowing*, (ii) le modalità operative per effettuare – in via riservata e confidenziale – una segnalazione (anche anonima) scritta o orale attraverso il Canale Informatico messo a disposizione dalla Fondazione (iii) le modalità di gestione delle segnalazioni stesse a cura di un Comitato *Whistleblowing* come sopra descritto.

Si segnala inoltre che non saranno meritevoli di segnalazione, invece, questioni di carattere personale del segnalante, rivendicazioni o istanze attinenti alla disciplina del rapporto di lavoro o rapporti con il superiore gerarchico o con i colleghi.

Le segnalazioni devono fornire elementi utili a consentire ai soggetti preposti di procedere alle dovute e appropriate verifiche ed accertamenti.

Sono, altresì, disciplinate le segnalazioni anonime, ovvero quelle segnalazioni prive di elementi che consentano di identificare il loro autore. Le predette segnalazioni saranno oggetto di ulteriori verifiche solo ove siano connotate da un contenuto adeguatamente dettagliato e circostanziato e aventi ad oggetto illeciti o irregolarità particolarmente gravi.

In sintesi, le segnalazioni possono essere effettuate ed inviate:

- in via preferenziale, attraverso un applicativo software accessibile da sistemi non aziendali che garantisca riservatezza del segnalante e della segnalazione, così come previsto dalla normativa;
- verbalmente, riferendo ai soggetti destinatari della segnalazione come sopra individuati.

La Fondazione ed i destinatari della segnalazione agiscono in modo da garantire i segnalanti contro qualsiasi forma di ritorsione o comportamenti discriminatori, diretti o indiretti, per motivi collegati, direttamente o indirettamente, alla segnalazione.

La Policy *Whistleblowing* adottata dalla Fondazione disciplina dettagliatamente le modalità attraverso le quali è possibile effettuare una segnalazione.

### **3.9. Obblighi di informazione propri dell'Organismo di Vigilanza**

Premesso che la responsabilità di adottare ed efficacemente implementare il Modello permane in capo al Consiglio di Amministrazione della Fondazione, l'OdV riferisce in merito all'attuazione del Modello e al verificarsi di eventuali criticità.

L'OdV ha la responsabilità nei confronti del Consiglio di Amministrazione di:

- comunicare, all'inizio di ciascun esercizio e nell'ambito della propria relazione annuale, il piano delle attività che intende svolgere nell'anno stesso al fine di adempiere ai compiti assegnati. Tale piano è approvato dal Consiglio di Amministrazione stesso;
- relazionare, nell'ambito della propria relazione annuale, circa lo stato di avanzamento del piano delle attività, unitamente alle eventuali modifiche apportate allo stesso, nonché in merito all'attuazione del Modello.

L'OdV potrà richiedere di incontrare i consiglieri per riferire in merito al funzionamento del Modello o a situazioni specifiche.

Gli incontri con gli organi a cui l'OdV riferisce devono essere verbalizzati. Copia di tali verbali è custodita dall'OdV e dagli organi di volta in volta coinvolti.

L'OdV potrà, inoltre, valutando le singole circostanze:

- (a) comunicare i risultati dei propri accertamenti ai responsabili delle funzioni e/o dei processi qualora dalle attività emergano aspetti suscettibili di miglioramento. In tal caso, sarà necessario che l'OdV condivida con i responsabili dei processi un piano delle azioni di miglioramento, con relativa tempistica, nonché il risultato di tale implementazione;
- (b) segnalare al Consiglio di Amministrazione comportamenti/azioni non in linea con il Modello al fine di:
  - ✓ acquisire dal Consiglio di Amministrazione tutti gli elementi per effettuare eventuali comunicazioni alle strutture preposte per la valutazione e l'applicazione delle sanzioni disciplinari;

- ✓ dare indicazioni per la rimozione delle carenze onde evitare il ripetersi dell'accadimento.

Infine, nell'ambito delle attività di SNAITECH, l'OdV della Fondazione si coordina con gli altri OdV del Gruppo.

## 4 SISTEMA SANZIONATORIO

### 4.1. Principi generali

La Fondazione prende atto e dichiara che la predisposizione di un adeguato Sistema Sanzionatorio per la violazione delle norme e disposizioni contenute nel Modello è condizione essenziale per assicurare l'effettività del Modello stesso.

A questo proposito, infatti, gli articoli 6 comma 2, lettera e) e 7, comma 4, lettera b) del Decreto prevedono che i Modelli di organizzazione e gestione devono “*introdurre un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello*”, rispettivamente per i Soggetti Apicali e per i Soggetti Sottoposti.

Ai sensi dell'articolo 2106 c.c., con riferimento ai rapporti di lavoro subordinato, il presente Sistema Sanzionatorio integra, per quanto non espressamente previsto e limitatamente alle fattispecie ivi contemplate, i Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro applicati al personale dipendente.

Il Sistema Sanzionatorio è suddiviso in sezioni, secondo la categoria di inquadramento dei destinatari ai sensi dell'articolo 2095 c.c.

La violazione delle regole di comportamento e delle misure previste dal Modello, da parte di dipendenti e/o di dirigenti dell'ente, costituisce un inadempimento alle obbligazioni derivanti dal rapporto di lavoro, ai sensi degli articoli 2104 e 2106 c.c.

L'applicazione delle sanzioni descritte nel Sistema Sanzionatorio prescinde dall'esito di un eventuale procedimento penale, in quanto le regole di condotta imposte dal Modello e dai relativi Controlli Aziendali sono assunti dall'ente in piena autonomia e indipendentemente dalla tipologia di illeciti di cui al Decreto.

Più precisamente, la mancata osservanza delle norme e delle disposizioni contenute nel Modello lede, di per sé sola, il rapporto di fiducia in essere con la Fondazione e comporta azioni di carattere sanzionatorio, a prescindere dall'eventuale instaurazione o dall'esito di un giudizio penale, nei casi in cui la violazione costituisca reato. Ciò anche nel rispetto dei principi di tempestività e immediatezza della contestazione (anche di natura disciplinare) e della irrogazione delle sanzioni in ottemperanza alle norme di legge vigenti in materia.

Ai fini della valutazione dell'efficacia e dell'idoneità del Modello a prevenire i reati indicati dal D.Lgs. 231/01, è necessario che lo stesso individui e sanzioni i comportamenti che possono favorire la commissione di reati.

Il concetto di Sistema Sanzionatorio fa ritenere che l'ente debba procedere ad una graduazione delle sanzioni applicabili, in relazione al differente grado di pericolosità che i comportamenti possono presentare rispetto alla commissione dei reati.

È stato pertanto predisposto un Sistema Sanzionatorio che, innanzitutto, sanziona tutte le infrazioni del Modello, dalla più lieve alla più grave, mediante un sistema di *gradualità* della sanzione e che, secondariamente, rispetti il principio della *proporzionalità* tra la mancanza rilevata e la sanzione comminata.

A prescindere dalla natura del Sistema Sanzionatorio richiesto dal D.Lgs. 231/01, resta la caratteristica di fondo del potere disciplinare che compete al Datore di Lavoro, riferito, ai sensi dell'articolo 2106 c.c., a tutte le categorie di lavoratori ed esercitato indipendentemente da quanto previsto dalla contrattazione collettiva.

## **4.2. Definizione di “violazione” ai fini dell’operatività del presente Sistema Sanzionatorio**

A titolo generale e meramente esemplificativo, costituisce “violazione” del presente Modello:

- a) la messa in atto di azioni o comportamenti non conformi alla legge e alle prescrizioni contenute nel Modello stesso e nelle procedure organizzative interne, che comportino la commissione di uno dei reati contemplati dal Decreto;
- b) la messa in atto di azioni ovvero l’omissione di azioni o comportamenti prescritti nel Modello e nelle procedure organizzative interne, che comportino una situazione di mero rischio di commissione di uno dei reati contemplati dal Decreto;
- c) l’omissione di azioni o comportamenti prescritti nel Modello e nelle procedure organizzative interne che non comportino un rischio di commissione di uno dei reati contemplati dal Decreto;
- d) la messa in atto di azioni o comportamenti non conformi a quanto previsto dalla normativa in materia di whistleblowing ex D.Lgs. n. 24/2023, tra cui segnatamente, ex art. 21, comma 2 dello stesso decreto:
  - l’accertata verifica di comportamenti ritorsivi nei confronti dell’autore di segnalazioni e/o di soggetti parimenti tutelati dalla disciplina, oppure l’accertata verifica di condotte atte ad ostacolare l’inoltro della segnalazione o di violazioni all’obbligo di riservatezza;
  - il mancato svolgimento di attività di analisi e verifica delle segnalazioni ricevute.

## **4.3. Criteri per l’irrogazione delle sanzioni**

Il tipo e l’entità delle sanzioni specifiche saranno applicate in proporzione alla gravità della violazione e, comunque, in base ai seguenti criteri generali:

- elemento soggettivo della condotta (dolo, colpa);
- rilevanza degli obblighi violati;
- potenzialità del danno derivante all’ente e dell’eventuale applicazione delle sanzioni previste dal Decreto e da eventuali successive modifiche o integrazioni;
- livello di responsabilità gerarchica o tecnica del soggetto interessato;
- presenza di circostanze aggravanti o attenuanti, con particolare riguardo alle precedenti prestazioni lavorative svolte dal soggetto Destinatario del Modello e ai precedenti disciplinari;
- eventuale condivisione di responsabilità con altri dipendenti o terzi in genere che abbiano concorso nel determinare la violazione.

Qualora con un solo atto siano state commesse più infrazioni, punite con sanzioni diverse, si applicherà unicamente la sanzione più grave.

I principi di tempestività ed immediatezza della contestazione impongono l’irrogazione della sanzione (anche e soprattutto disciplinare) prescindendo dall’eventuale instaurazione e/o dall’esito di un giudizio penale.

In ogni caso le sanzioni disciplinari ai dipendenti dovranno essere irrogate nel rispetto dell’articolo 7 della Legge 300/70 (di seguito anche “Statuto dei lavoratori”) e di tutte le altre disposizioni legislative e contrattuali esistenti in materia.

## 4.4. Le sanzioni

### 4.4.1. Criteri di correlazione

Al fine di esplicitare preventivamente i criteri di correlazione tra le mancanze dei lavoratori ed i provvedimenti disciplinari adottati, il Consiglio di Amministrazione classifica le azioni degli amministratori, dei dipendenti e dei Terzi come segue:

- comportamenti tali da ravvisare una mancata esecuzione degli ordini impartiti dalla Fondazione sia in forma scritta che verbale, nell'esecuzione di attività a rischio di reato, quali a titolo di esempio: violazione delle procedure, dei regolamenti, delle istruzioni interne scritte, dei verbali o del Codice Etico che integrino gli estremi della colpa lieve (violazione di lieve entità);
- comportamenti tali da ravvisare una grave infrazione alla disciplina e/o alla diligenza nel lavoro quale l'adozione, nell'espletamento delle attività a rischio di reato, dei comportamenti di cui al precedente *bullet*, commessi con dolo o colpa grave (violazione di grave entità);
- comportamenti tali da provocare un grave nocumento morale o materiale all'ente, tali da non consentire la prosecuzione del rapporto neppure in via temporanea, quali l'adozione di comportamenti che integrino gli estremi di uno o più reati-presupposto o comunque diretti in modo non equivoco al compimento di tali reati (violazione di grave entità e con pregiudizio per la Fondazione).

Nello specifico, si verifica un mancato rispetto del Modello qualora si tratti di violazioni:

- realizzate nell'ambito delle attività "sensibili" di cui alle aree "strumentali" identificate nel documento di Sintesi del Modello (Parti Speciali A, B, C, D, E, F);
- idonee ad integrare il solo fatto (elemento oggettivo) di uno dei reati previsti nel Decreto;
- finalizzate alla commissione di uno dei reati previsti dal Decreto, o comunque sussista il pericolo che sia contestata la responsabilità dell'ente ai sensi del Decreto.

Trovano, inoltre, apposita evidenza le violazioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro anch'esse ordinate secondo un ordine crescente di gravità.

In particolare, si verifica un mancato rispetto del Modello qualora la violazione determini:

- una situazione di concreto pericolo per l'integrità fisica di una o più persone, incluso l'autore della violazione;
- una lesione all'integrità fisica di una o più persone, incluso l'autore della violazione;
- una lesione, qualificabile come "grave" ai sensi dell'articolo 583, comma 1, c.p., all'integrità fisica di una o più persone, incluso l'autore della violazione;
- una lesione all'integrità fisica, qualificabile come "gravissima" ai sensi dell'articolo 583, comma 2, c.p.;
- la morte di una o più persone, incluso l'autore della violazione.

Costituisce, altresì, violazione del Modello il mancato rispetto degli obblighi di riservatezza sull'identità del segnalante previsti dalla normativa in materia di *whistleblowing* a tutela del soggetto che segnala illeciti, nonché il compimento di atti di ritorsione o discriminazione nei confronti dell'autore della segnalazione.

#### **4.4.2. Sanzioni applicabili a quadri e impiegati**

Secondo quanto previsto dal procedimento disciplinare dello Statuto dei Lavoratori, dal CCNL “*Settori del commercio*”, nonché dalla normativa in materia di whistleblowing e da tutte le altre disposizioni legislative e regolamentari in materia, il lavoratore, responsabile di azioni od omissioni contrastanti con le prescrizioni del Modello, tenuto altresì conto della gravità e/o reiterazione delle condotte, è soggetto alle seguenti sanzioni disciplinari:

- rimprovero verbale (violazioni di lieve entità);
- rimprovero per iscritto;
- multa non eccedente le quattro ore di retribuzione oraria;
- sospensione dalla retribuzione e dal servizio per un periodo massimo di 10 giorni;
- licenziamento disciplinare per “giustificato motivo soggettivo”;
- licenziamento disciplinare per “giusta causa”.

#### **4.4.3. Sanzioni applicabili ai dirigenti**

Sebbene la procedura disciplinare *ex* articolo 7 della Legge 300/70 non sia applicabile ai dirigenti, è opportuno prevedere la garanzia procedurale prevista dallo Statuto dei Lavoratori anche ai dirigenti.

In caso di violazione, da parte dei dirigenti, dei principi, delle regole e delle procedure interne previste dal presente Modello e/o dalla disciplina in materia di whistleblowing o, ancora, di adozione, da parte dei medesimi, nell'espletamento di attività ricomprese nelle aree sensibili, di un comportamento non conforme alle prescrizioni del Modello stesso, si provvederà ad applicare nei confronti dei responsabili i provvedimenti di seguito indicati, tenuto altresì conto della gravità della/e violazione/i e dell'eventuale reiterazione.

Anche in considerazione del particolare vincolo fiduciario, della posizione di garanzia e vigilanza sul rispetto delle regole stabilite nel Modello che caratterizza il rapporto tra l'ente e il dirigente, in conformità a quanto previsto dalle vigenti disposizioni di legge e dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro dei dirigenti applicabile all'ente, si procederà, nei casi di massima gravità, con il licenziamento con preavviso o con il licenziamento per giusta causa.

Considerato che detti provvedimenti comportano la risoluzione del rapporto di lavoro, l'ente, in attuazione del principio di proporzionalità della sanzione, si riserva la facoltà, per le violazioni meno gravi, di applicare la misura del rimprovero scritto o della sospensione dal servizio e dal trattamento economico fino ad un massimo di dieci giorni.

Resta salvo il diritto al risarcimento per eventuali danni cagionati all'ente da parte del dirigente.

#### **4.4.4. Provvedimenti nei confronti di Amministratori**

- **Misure nei confronti degli Amministratori**

In caso di violazione del Modello da parte di uno o più membri del CdA, l'OdV informa il Revisore legale e l'intero CdA i quali adottano gli opportuni provvedimenti tra i quali, ad esempio, la segnalazione all'Organo Amministrativo di SNAITECH al fine di adottare le misure più idonee previste dalla legge e/o la revoca delle deleghe eventualmente conferite all'amministratore.

#### ▪ **Misure nei confronti dell'Organo di controllo/Revisore Legale**

In caso di violazione del presente Modello da parte dell'Organo di Controllo/Revisore Legale, l'OdV informa il CdA che potrà così determinarsi e adottare gli opportuni provvedimenti, ed eventualmente inoltrare opportuna segnalazione all'Organo Amministrativo di SNAITECH.

#### **4.4.5. Procedura disciplinare per il personale dipendente**

La Fondazione adotta una procedura aziendale standard per la contestazione degli addebiti disciplinari ai propri dipendenti e per l'irrogazione delle relative sanzioni, che rispetta le forme, le modalità e le tempistiche previste dall'art. 7 dello Statuto dei lavoratori, dal CCNL "*Settori del commercio*", nonché da tutte le altre disposizioni legislative e regolamentari in materia.

In seguito al verificarsi di una possibile violazione del presente Modello e delle relative procedure, ai sensi del precedente punto 4.2, da parte di un dipendente, deve essere fatta tempestiva segnalazione dell'accaduto al CdA il quale valuta la gravità del comportamento segnalato al fine di stabilire se sia necessario formulare una contestazione disciplinare nei confronti del dipendente interessato.

Nell'ipotesi in cui si valuti l'opportunità di irrogare una sanzione disciplinare più grave del rimprovero verbale, il CdA contesta formalmente, mediante apposita Contestazione Disciplinare scritta, il comportamento disciplinarmente rilevante al dipendente interessato e lo invita a comunicare le proprie eventuali giustificazioni entro i 5 giorni successivi dalla ricezione della suddetta Contestazione.

La Contestazione Disciplinare scritta e le eventuali giustificazioni del dipendente interessato devono essere tempestivamente trasmesse per conoscenza all'OdV, il quale può esprimere un motivato parere in merito alla gravità dell'inadempimento e alle sanzioni da applicare.

Trascorsi almeno cinque giorni dalla consegna della Contestazione Disciplinare, il CdA tenuto conto del parere motivato, comunque non vincolante, dell'OdV, nonché delle eventuali giustificazioni del dipendente, decide se irrogare una sanzione tra quelle previste (ammonizione scritta, sospensione dal lavoro e dalla retribuzione fino a 6 giorni lavorativi, e licenziamento), in funzione della gravità della violazione o dell'addebito contestato. Le eventuali sanzioni irrogate devono essere tempestivamente comunicate all'OdV.

Il funzionamento e la corretta applicazione dei Protocolli di contestazione e sanzionamento degli illeciti disciplinari viene costantemente monitorato dal Consiglio di Amministrazione e dall'OdV.

#### **4.4.6. Sanzioni applicabili a Terzi**

L'ente, in caso di violazione del Modello, potrà:

- contestare l'inadempimento al Destinatario, con la contestuale richiesta di adempimento degli obblighi contrattualmente assunti e previsti dal Modello, dalle procedure e dal Codice Etico, se del caso concedendo un termine ovvero immediatamente;
- richiedere un risarcimento del danno pari al corrispettivo percepito per l'attività svolta nel periodo decorrente dalla data dell'accertamento della violazione della raccomandazione all'effettivo adempimento;
- risolvere automaticamente il contratto in essere per grave inadempimento, *ex artt.* 1453 e 1455 c.c.

#### **4.4.7. Sanzioni applicabili ai destinatari delle segnalazioni**

La Fondazione, in caso di violazione delle disposizioni normative in materia di *whistleblowing*, al fine di tutelare l'identità del segnalante e lo stesso da eventuali atti di ritorsione o discriminazione, potrà applicare in relazione al destinatario della segnalazione le seguenti sanzioni:

- ***Comitato Whistleblowing***

Nell'ipotesi in cui uno dei membri del Comitato dovesse violare la riservatezza dell'identità del segnalante, gli altri componenti provvederanno a darne immediata comunicazione al Consiglio di Amministrazione, cosicché lo stesso possa procedere con la revoca dell'incarico del membro inadempiente e la conseguente nomina del suo sostituto, ferma restando ogni azione a tutela dell'ente.

Qualora, invece, venga accertata la violazione della riservatezza dell'identità del segnalante da parte del Comitato nella sua totalità, il Consiglio di Amministrazione procederà alla revoca dell'incarico ed alla conseguente nomina di un nuovo Organismo oltre a porre in essere ogni azione a tutela dell'ente.

## **5 AGGIORNAMENTO DEL MODELLO**

L'adozione e l'efficace attuazione del Modello costituiscono, per espressa previsione legislativa, una responsabilità del Consiglio di Amministrazione.

Pertanto, il potere di aggiornare il Modello – espressione di un'efficace attuazione dello stesso – compete al Consiglio di Amministrazione, che lo esercita direttamente mediante delibera e con le modalità previste per l'adozione del Modello.

L'attività di aggiornamento, intesa sia come integrazione sia come modifica, è volta a garantire l'adeguatezza e l'idoneità del Modello, valutata rispetto alla funzione preventiva di commissione dei reati indicati dal D.Lgs. 231/01.

Compete all'Organismo di Vigilanza il compito di vigilare sull'aggiornamento del Modello, secondo quanto previsto dal presente Documento.

## **6 INFORMAZIONE E FORMAZIONE DEL PERSONALE**

### **6.1. Diffusione del Modello**

Le modalità di comunicazione del Modello devono essere tali da garantirne la piena pubblicità, al fine di assicurare che i Destinatari siano a conoscenza delle procedure e dei controlli che devono seguire per adempiere correttamente ai propri compiti o agli obblighi contrattuali instaurati con l'ente.

Obiettivo della Fondazione è quello di comunicare i contenuti e i principi del Modello anche ai Soggetti Sottoposti ed ai Terzi, i quali si trovano ad operare – anche occasionalmente – per il conseguimento degli obiettivi dell'ente in forza di rapporti contrattuali.

A tal fine il Modello è permanentemente archiviato nell'apposito Archivio documentale, accessibile da parte di tutti i Soggetti Apicali e Soggetti Sottoposti. In tale "Archivio", inoltre, sono disponibili tutte le informazioni ritenute rilevanti per la conoscenza dei contenuti del Decreto e delle sue implicazioni per la Fondazione Snaitech.

Per quanto attiene ai Terzi, un estratto del presente Documento viene trasmesso agli stessi con espresso obbligo contrattuale di rispettarne le relative prescrizioni.

L'attività di comunicazione e formazione è supervisionata dall'OdV, avvalendosi delle strutture competenti cui sono assegnati, tra gli altri, i compiti di:

- promuovere le iniziative per la diffusione della conoscenza e della comprensione del Modello, dei contenuti del D.Lgs. 231/01 e degli impatti della normativa sull'attività della Fondazione;
- promuovere la formazione e la sensibilizzazione del personale all'osservanza dei principi contenuti nel Modello;
- promuovere e coordinare le iniziative volte ad agevolare la conoscenza e la comprensione del Modello da parte dei Destinatari.

### **6.2. Formazione del personale**

L'attività di formazione è finalizzata a promuovere la conoscenza della normativa di cui al D.Lgs. 231/01. Tale conoscenza implica che venga fornito un quadro esaustivo della normativa stessa, dei risvolti pratici che da essa discendono, nonché dei contenuti e dei principi su cui si basa il Modello. Tutti i Soggetti Apicali ed i Soggetti Sottoposti sono pertanto tenuti a conoscere, osservare e rispettare tali contenuti e principi, contribuendo alla loro attuazione.

Per garantire l'effettiva conoscenza del Modello, del Codice Etico del Gruppo SNAITECH e dei Controlli Aziendali da adottare per un corretto svolgimento delle attività sono pertanto previste specifiche attività formative obbligatorie rivolte ai Soggetti Apicali ed ai Soggetti Sottoposti della Fondazione Snaitech da erogare con differenti modalità, a seconda dei Destinatari ed in coerenza con le modalità di erogazione dei piani formativi in uso presso la Fondazione, eventualmente nell'ambito dei programmi formativi ideati e realizzati da SNAITECH.